

AA55/Cae5
19

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Data: 20/06/2016 15:25

A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

LORUSSOMODARBITRATOASPE3332003APP_1.PDF	756 KB
LORUSSOMODARBITRATOASPE3332003APP_1.PDF.p7m	761 KB
PROCURA.PDF	230 KB
PROCURA.PDF.p7m	233 KB
RELATA_DI_NOTIFICA.PDF	271 KB
RELATA_DI_NOTIFICA.PDF.p7m	274 KB

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 2016-06-22 - 0033722
Prot. Generale n: 0033722 A
Data: 22/06/2016 Ora: 08.46
Classificazione:

1

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "Per conto di: lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 20/06/2016 15:26

A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/06/2016 alle ore 15:26:09 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da
"lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it"
indirizzato a:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 6CF83C90.00015E9B.6DFD60A7.E9D4A7ED.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/06/2016 at 15:26:09 (+0200) the message
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by
"lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: 6CF83C90.00015E9B.6DFD60A7.E9D4A7ED.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

— Allegati: —

postacert.eml

3,4 MB

daticert.xml

986 bytes

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

RG. 1066/2016
Sezione Seconda

MODUGNO
C_F262 - - 2016-06-22 - 0033722
Prot. Generale n: 0033722 A
Data: 22/06/2016 Ora: 08.46
Classificazione:

OD. CO. 2/12/2016
Cons. GRILLO S

CORTE DI APPELLO DI BARI

Atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.

per l'Avv. Prof. Piero Lorusso, (C.F. LRSPRI67M30A662E) nato a Bari il 30.08.1967 e residente in Roma rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Prof. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it) e dall'Avv.

Laura Totino (C.F. TTNLRA63H51H501C; pec totinolaura@avvocatiroma.legalmail.it), con loro elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio legale Lorusso alla via Principe Amedeo n. 234, (indirizzo di posta elettronica avvocato@pierolorusso.it, fax 068542302, lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it ai quali indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio)

- appellante -

contro

il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti

-appellato-

per l'annullamento

della sentenza n. 843/2016, cron. n. 843/16 rg. n. 333/2003, depositata in data 02/02/2016, resa dal Tribunale Ordinario di Bari, sezione distaccata di Modugno, G.U. dott.ssa Mirella Delia, nel procedimento n.r.g. 333/2003,

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori e farsi sostituire, transigere; incassare e quietanzare, rinunciare e quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, promuovere procedimenti cautelari, effettuare chiamate in causa, l'Avv. Prof. Piero Lorusso e l'Avv. Laura Totino ritengo il Loro operato per-rato-e-fermo-senza-bisogno di ratifica.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 3 comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo con Loro domicilio in Bari alla via Principe Amedeo n. 234

E' autentica

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Con atto di citazione il Comune di Modugno si opponeva tardivamente ed inammissibilmente al decreto ingiuntivo n. 157/03 legittimamente emesso dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, per il pagamento degli onorari professionali maturati nel procedimento arbitrale che aveva contrapposto il Comune di Modugno alla società ASPE, adducendo motivazioni pretestuose, infondate e miranti al perseguimento di un fine meramente dilatorio confermato, peraltro, dal termine a comparire fissato ad oltre 180 giorni dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo avvenuto in data 23.07.2003.

Con comparsa di costituzione si costituiva l'avv. Piero Lorusso impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed ex art. 184 c.p.c con il deposito delle relative memorie, la causa veniva non-veniva-ulteriormente-istruita e, dopo svariati-rinvii-e

precisate le conclusioni, veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Con la sentenza gravata il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, dopo una serie di rinvii che si protraevano per ben 13 anni, rigettava le domande attoree, con compensazione delle spese di lite.

La manifesta infondatezza ed illegittimità della sentenza de qua sarà evidente alla luce delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c..

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha illegittimamente rigettato la domanda spiegata dall'appellante volta allo svolgimento del giudizio con le forme stabilite dall'art. 29 della L. n. 794/1942 atteso che controparte non ha mai contestato la sua qualità di cliente dell'avvocato istante.

La circostanza assume particolare rilevanza nella fattispecie in esame in quanto il Giudice monocratico avrebbe dovuto "spogliarsi" della competenza della presente causa in favore del Collegio peraltro del Tribunale di Bari specializzata per la liquidazione degli onorari degli avvocati nelle forme di cui all'art. 29 L. n. 794/1942.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti (Cass. sez. II, 28.08.1997 n. 8169) *In tema di pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali, tanto nel caso in cui il procedimento di liquidazione sia stato iniziato con il rito speciale, previsto dall'art. 28 della L. n. 794 del 1942 quanto nell'ipotesi in cui sia stato adottato l'ordinario procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. deve sempre svolgersi con le forme stabilite dall'art. 29 della legge anzidetta, ogni qualvolta il debitore non contesti la sua qualità di cliente dell'avvocato e/o del procuratore*".

Con sentenza n. 4967/04 la Suprema Corte ha rilevato che "la questione posta sulla composizione del Tribunale adito per la liquidazione di onorari di avvocato, ai sensi

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

degli artt. 28, 29 e 30 L. n. 794/1942 con riguardo a prestazioni rese nei confronti del proprio cliente, va risolta affermando la dovuta collegialità di quella composizione, rispetto alla composizione monocratica, nella specie assunta e da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato.

Ed invero, premesso che l'anzidetto procedimento di liquidazione è procedimento camerale, tale definito dal legislatore e premesso altresì che la questione di riparto della cognizione tra giudice monocratico e giudice collegiale opera all'interno del medesimo ufficio giudiziario ed ontologicamente attiene al tema della costituzione del giudice, non già a quello della competenza, relativo al riparto di cognizione tra uffici giudiziari diversi, l'indicato rilievo di collegialità della composizione del Tribunale e affatto desumibile dalla lettera dell'art. 50 bis c.p.c. inserito nel DLGS.

19-febbraio-1998-n.61, prima della proposizione della domanda nel 1999.

Dispone, infatti, l'art. 50 bis c.p.c. al comma secondo che il Tribunale giudica "in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 c.p.c. e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto", con ciò palesando, per quanto già enunciato da Codesta Corte (v. Cass. n. 13927/02) una riserva di collegialità in merito, da cui restano esclusi quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali vi è disposizione diversa.

L'accertata inosservanza del secondo comma dell'art. 50 bis c.p.c. quanto a composizione collegiale del Tribunale, determina la nullità del provvedimento impugnato, giusta conforme previsione dell'art. 50 quater c.p.c., che, per l'appunto, innovando rispetto alla lettera del precedente art. 274 bis c.p.c. introdotto dalla

legge 26 novembre 1990, ha sanzionato l'inosservanza delle regole in materia di composizione collegiale o monocratica del Tribunale con una nullità".

E ancora: Cassazione Civile Sez. II, 26.07.2005, n. 15587: "(...)E' stato affermato, invero, da questa Suprema Corte che il procedimento per la liquidazione di onorari e di avvocato ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, che si svolge in Camera di consiglio, deve essere trattato dal tribunale in **composizione collegiale**, atteso che l'art. 50-bis, secondo comma, c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, recante l'istituzione del giudice unico) prevede, per i procedimenti in Camera di consiglio, disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti disposto, e, tra questi, i procedimenti in Camera di consiglio già di competenza del pretore, e ora attribuiti al tribunale, secondo quanto dispone l'art. 244 del D.Lgs. n. 51 sopra citato; con la conseguenza che l'inosservanza della regola sulla **composizione collegiale del tribunale**, in quanto attinente alla costituzione del giudice, determina, ai sensi dell'art. 50-quater della legge predetta, la nullità del provvedimento adottato dal tribunale in **composizione monocratica**, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cass. n. 4967/2004 (...))."

Con ordinanza del 24.05.2006 n. 12249 la Suprema Corte osservava preliminarmente che il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30, si svolge in Camera di consiglio e deve essere trattato dal Tribunale in **composizione collegiale**, atteso

che l'art. 50 bis cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del Giudice unico) prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 cod. proc. civ. e segg., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerale, per i quali sia altrimenti disposto, e tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del pretore, e ora attribuiti al Tribunale, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244 - Cass. 4967/2004. Ciò premesso, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il Tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo Tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla

~~trattazione da parte del Giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto~~

essere trattata dal collegio o viceversa, ovvero una dichiarazione d'incompetenza a decidere, determina - secondo quanto prevede l'art. 50 quater cod. proc. civ. - una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., comma 1, con i motivi di gravame (Cass. 4967/2004; Cass. 12174/2005; Cass. Civ. Sez. II 26.07.2005, n. 15587; Cass. Civ. Sez. II, 11.03.2004, n. 4967, Cass. 6071/2004).

Le SS. UU. della Suprema Corte con sentenza n. 12609 del 20/07/2012 (pronunciata in relazione a due giudizi pendenti tra l'odierno appellante e il Comune di Modugno) hanno definitivamente chiarito che le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al Tribunale, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29

e 30, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis c.p.c., comma 2, come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Ed ancora: v. Cassazione civile sez. II 19/11/2013 n. 25942 Il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794 si svolge in camera di consiglio per cui ai sensi dell'art. 50 bis, comma 2, c.p.c. dev'essere trattato dal tribunale in composizione collegiale; tale norma infatti espressamente prevede una riserva di collegialità per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c.

In tal senso si è pronunciata anche nel 2014 la Suprema Corte (v. Cass. sezione II, sentenza 31.03.2014 n. 7504; Cass. sezione VI, sentenza 19.02.2014 n. 3915) in una fattispecie esattamente analoga alla presente in cui si è affermato che *"E' nullo il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma in composizione monocratica - e non collegiale - all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30.*

Da ultimo, finanche la Consulta (Corte Costituzionale 01/04/2014 n. 65) ha affermato che *>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la*

competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. La riserva di collegialità si conforma al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a), della legge delega n. 69 del 2009 che ha imposto al Governo il rispetto dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante fissati dalla legislazione vigente. Infatti, considerato che l'art. 50- bis cod. proc. civ. affida al tribunale in composizione collegiale i procedimenti in camera di consiglio e l'art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevedeva espressamente lo svolgimento camerale delle controversie sulla liquidazione degli onorari forensi, il previgente modello processuale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, era imperniato sulla collegialità del giudicante, semplicemente ribadita dal legislatore delegato in ossequio al citato criterio direttivo. L'inconvertibilità del rito sommario in ~~quello ordinario è, invece, conforme all'art. 54, comma 4, lett. b-), n. 2, della legge~~ delega che esclude la possibilità della conversione per i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa. Del resto, lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso; e la riforma del 2011 ha stabilito il divieto di conversione per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, perseguendo così finalità di riduzione e semplificazione dei riti civili.

Ne discende la nullità e/o illegittimità dell'impugnata sentenza.

2) Omissione e/o Insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 L. n. 794/1942.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui si omette di considerare che il Giudice di prime cure - la dott.ssa Delia - non è neppure il Capo dell'Ufficio Giudiziario adito per il processo ossia il Presidente del Tribunale di Bari, la cui competenza funzionale è assolutamente inderogabile ex artt. 28 e 29 L.n. 794/1942, così come reiteratamente affermato da Codesta Ecc.ma Corte (v., *ex plurimis*, Cass., sez. II, 16.07.2002 n. 10293).

E infatti, *la competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942. n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dell'avvocato nei confronti del proprio cliente - è funzionale ed inderogabile in riferimento non solo all'ufficio, ma anche*

alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, e giudice unico che è a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale) (Cass. Sezioni Unite, 23.03.1999 n. 182)

E ancora: Cass. civ. Sez. II, 23-10-2001, n. 13001: "(...) *la competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13.6.42 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dell'avvocato o del procuratore nei confronti del proprio cliente - ha natura inderogabile e si riferisce alla persona del capo dell'ufficio (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, ovvero, se giudice unico, giudice conciliatore o pretore titolare), sicché esclude la competenza degli altri magistrati in sottordine. Eventuali sostituzioni del capo dell'ufficio nella trattazione di tali cause sono consentite*

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

esclusivamente in applicazione delle norme che disciplinano le sostituzioni e le supplenze (art. 39, 99 e 101 e ss. legge 13.6.42 n. 794) e non già in virtù di provvedimenti di delega e di designazione (cfr. Cass. 27.1.1995, n. 993; 8.2.1996, n. 1012) (...)".

Da ultimo, la Suprema Corte (Cass., sezione II civile, 6 dicembre 2013 n. 27402) richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 182 del 1999) hanno riaffermato il principio per cui *"La competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione risponde ad esigenze meramente organizzative"*.

Invero, non è chi non vede come nella fattispecie in esame non sia contestato – nè è contestabile – nè il conferimento del mandato *ad litem* da parte del resistente nè i limiti dello stesso nè lo svolgimento dell'attività professionale che risulta documentata *per tabulas* dai verbali di udienza e dalle memorie difensive e dagli scritti difensivi prodotti in atti.

E' noto come la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 21-05-2003, n. 7957; Cass. civ., sez. II, 01-12-2000, n. 15388; Cass. civ., sez. II, 20-04-1993, n. 4619; Cass. civ., sez. I, 27-02-1995, n. 2229; Cass. civ., sez. I, 12-08-

1997, n. 7533; Cass. civ., sez. II, 12-09-2000, n. 12035; Cass. civ., sez. II, 27-03-2001, n. 4419) abbia reiteratamente e costantemente affermato che: *"In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, il rito speciale camerale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non è ammesso nei soli casi di contestazione del rapporto di clientela, della natura giudiziale dei compensi pretesi, dell'avvenuta transazione della lite, ovvero di domanda riconvenzionale del cliente convenuto. Ne consegue che non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per avere già estinto il credito vantato oppure perché il credito stesso è prescritto".*

Ed ancora: (Cass. civ., sez. II, 21-04-2004, n. 7652; Cass. civ., sez. Lavoro, 19-03-2001, n. 3930; Cass. civ., sez. II, 21-05-2003, n. 7957) - *"Come già evidenziato più*

volte da questa Corte, la liquidazione ex artt. 28 ss. della L. 13.6.42 n. 794 dei compensi dovuti all'avvocato deve, ovviamente, tener conto degli anticipi versati dal cliente al professionista e la semplice eccezione di parziale estinzione del debito sollevata dal cliente stesso, così in sede di comparizione ex art. 29/l come in sede d'opposizione ex art. 30, non mettendo in discussione l'an del compenso dovuto al professionista né introducendo domande riconvenzionali ma lasciando la materia del contendere limitata alla sola determinazione del quantum effettivamente dovuto all'attore dal convenuto, è compatibile con la trattazione della controversia nelle forme del rito speciale, id est al genere di valutazione che ad un tempo dà luogo alla necessaria applicazione di esso ma ne costituisce anche l'unico possibile oggetto

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

ed il limite invalicabile della sua applicabilità, in quanto di tale oggetto non comporta estensione alcuna (Cass. 12.6.98 n. 5862, 28.8.97 n. 8169, ma già 30.7.84 n. 4527, 19.5.65 n. 976).

In tale ipotesi, infatti, non può ravvisarsi l'introduzione di un'eccezione basata sull'istituto della compensazione e sulla relativa normativa codicistica e, quindi, su di un diverso rapporto ed un autonomo thema decidendum, giacché detto istituto, presupponendo la coesistenza di crediti di ciascuna delle parti verso l'altra e l'autonomia dei rapporti dai quali i contrapposti crediti delle parti traggono origine, non può trovare applicazione quando questi nascano dal medesimo rapporto, nel qual caso può aversi soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare ed avere (Cass. 19.3.01 n. 3930, 23.1.99

n. 648, 26.1.96 n. 600), e tanto meno quando al credito vantato dall'una delle parti

l'altra non contrapponga un proprio controcredito ma un adempimento parziale in conto di esso, nel qual caso neppure di compensazione impropria può parlarsi ma di accertamento contabile del dato rispetto al dovuto.

E' solo il caso, poi, di rilevare come in una pronuncia della giurisprudenza di merito (Trib. Bari, G.U. Romita, 06.06.2005: all.) si è provveduto addirittura ad operare il mutamento di rito ex art. 30 L. n. 724/1942 di una causa iniziata in forma ordinaria (v. pag. 2 della sentenza). Nella medesima controversia, poi, (v. pag. 4) il Giudice adito statuiva che "dalla somma complessivamente determinata va sottratto l'acconto di € 1.857,37 versato dalla D'Attoma al Lorusso, come specificato da quest'ultimo in sede di comparsa conclusionale".

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Né ci si può esimere dal rilevare che finanche con sentenza del 14.09.2005 e nel medesimo procedimento il Tribunale di Bari (G.U. dott.ssa Procoli, n.r.g. 2776/2004) ha così affermato: *"Innanzitutto va disattesa la richiesta di mutamento del rito. Invero per pacifica giurisprudenza "Lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 L. 13/06/1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato è applicabile ogni qualvolta il debitore non contesti l'esistenza del rapporto professionale né sollevi una domanda riconvenzionale che ampli il thema decidendum inserendovi una nuova pretesa. Pertanto è legittima la prosecuzione del giudizio di opposizione con il rito speciale quando il cliente si limiti ad eccepire la parziale estinzione del debito per acconti versati al professionista (Cass., sez. civ, n. 8169/1997).*

Facendo mera applicazione alla fattispecie in esame delle norme procedurali

innanzi richiamate in epigrafe e dei principi affermati dalla Suprema Corte, va dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'impugnata sentenza.

3) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia INAMMISSIBILITA' E NULLITA' DELL'OPPOSIZIONE.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare la tardività della notifica e conseguente inammissibilità e nullità dell'opposizione. Invero, così come si desume dall'avviso di notifica l'atto è stato depositato nella Casa Comunale di Bari in data 16.10.2003 e ritirato successivamente a fronte di un decreto ingiuntivo notificato in data 23.07.2003 ed in relazione al quale il termine utile di opposizione era

inderogabilmente fissato per il 16.10.2003

4) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sull'eccezione di irritualità ed invalidità della notifica dell'opposizione. Invero, ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art.

140 c.p.c. mediante deposito dell'atto nella casa comunale è necessario che nella relativa notifica risulti non solo che al domicilio del destinatario lo stesso non sia rinvenuto ma anche che non si sia trovato nessuno degli appartenenti alla sua famiglia, - circostanza assai difficile che si possa essere verificata in considerazione

~~della-circostanza-che-nello-stabile-ed-a-piani-diversi-risiedono-numerosi-congiunti~~

dell'opposto, giusta certificato di residenza (all.ti 1) né alcun vicino di casa - circostanza anche questa assai difficile da verificarsi essendo nello stabile allocate ben 14 famiglie (v. verbale assemblea condominio) - né il portiere dello stabile, fornendo così la prova che erano stati effettuati tutti gli adempimenti cui fa riferimento il successivo art. 148 c.p.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza: *"L'irreperibilità che consente il ricorso all'eccezionale procedimento di notificazione descritto nell'art. 140 c.p.c, deve conseguire all'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto al destinatario non soltanto quando la notificazione non avvenga a mani proprie e nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, ma anche quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non*

esistono) o non si rinvencono (nel senso che non sono presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario. L'impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione dell'art. 140 c.p.c concretamente adottata, la cui nullità, (...) comporta la cassazione delle sentenze dei due giudici di merito con rinvio della causa al primo giudice" (Cass. Civ., Sez. Lav., 9.01.1991 n. 104). Ed ancora: "La validità della notifica eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c, postula che i luoghi di residenza, domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c" (Cass.

Civ., Sez. III 15.02.1996 n. 1166); "La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c che trattandosi di elementi essenziali della fattispecie notificatoria devono essere tutti osservati (...)" (Cass. Civ., Sez. II, 13.05.1998, n. 4812)

5) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia
INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sulla circostanza che ne la raccomandata è

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

mai stata ricevuta dallo stesso destinatario. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità *"La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che per la sua effettuazione richiede il deposito della copia dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e la spedizione della raccomandata, non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale giudiziario non dia atto nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito, non essendo a tal fine sufficiente la semplice dichiarazione di aver eseguito la notificazione ai sensi del citato art. 140, senza che il suddetto vizio resti sanato dalla ricezione della raccomandata da un familiare del destinatario"*. (Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1990, n. 1938).

6) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione

~~con—risultanze—documentali—su—un— punto— decisivo—della—controversia—~~

INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che, secondo la costante giurisprudenza, *"l'esito negativo delle ricerche anagrafiche svolta dall'ufficiale giudiziario costituisce il presupposto per la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento col procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c presupposto che deve risultare dalla relata di notifica"*. Non è chi non vede come nella fattispecie in esame, il suddetto presupposto defici in toto, inficiando per nullità la notifica de qua.

7) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione
con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia

INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sull'inammissibilità e l'invalidità insanabile della notifica che discende, altresì, dalla circostanza che nella fattispecie in esame è stata in toto omessa l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, *“La procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c. concernente le ipotesi di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c., di ricevere la copia dell'atto da notificare, consta di tutti e tre gli adempimenti dalla stessa norma indicati e cioè: 1) il deposito della copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; 2)*

l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 3) la comunicazione della relativa notizia al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. È necessario il compimento di tutte e tre le formalità da tale norma previste, sicché l'omissione di uno di detti adempimenti - o la sua effettuazione dopo la scadenza di termini perentori quali sono quelli stabiliti per le impugnazioni - si risolve non in un semplice vizio della notificazione stessa, come tale suscettibile di sanatoria a seguito del comportamento processuale della parte interessata o di provvedimento adottato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., bensì nel mancato completamento della stessa e perciò nella sua inesistenza giuridica, talché da essa non può scaturire effetto alcuno e tanto meno quello di neutralizzare l'avvenuta decadenza di un mezzo

d'impugnazione qual'è l'opposizione al decreto ingiuntivo". (Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 1978, n. 2720).

8) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale per omesso deposito delle delibere giuntali in copia conforme e definitivamente esecutive.

Orbene, non è chi non vede come sia manifesto il difetto di legittimazione processuale dell'opponente in ragione dell'omesso deposito delle delibere di Giunta

comunale in copia conforme e definitivamente esecutive, ossia con l'attestazione a cura del Segretario Comunale dell'avvenuto esperimento della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

L'omissione perpetrata dall'Ente opponente è sanzionata dalla consolidata giurisprudenza (Trib. Bari sezione distaccata di Rutigliano, sentenza n. 468/10 Lotito/Comune di Casamassima; TAR Sicilia di Palermo, sez. II, SAIE srl/Comune di Regalbuto, sentenza n. 899/11; TAR Sicilia di Palermo, sez. II, SAIE srl/Comune di Siculiana, sentenza n. 896/11; TAR Sicilia di Palermo, sez. II, SAIE srl/Comune di Campobello di Licata, sentenza n. 894/11: all.ti.) con la quale statuiva che *"in via principale ed assorbente va dichiarato il difetto di legittimazione processuale del Comune di Casamassima in persona del Sindaco pro-tempore, in quanto la*

deliberazione di giunta di conferimento d'incarico a stare in giudizio è priva dell'attestazione di definitiva esecutorietà (C. Cass. Civ. n. 1442/2000, 5353/2007)" (sent. n. 468/2010 il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano).

Ed ancora, il Tar Sicilia di Palermo, sezione II, con le sentenze surichiamate statuiva che *"In via preliminare e in accoglimento dell'apposita eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente SAIE alla pubblica udienza, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente Comune di..., essendo stata depositata in giudizio la deliberazione della giunta municipale autorizzativa alla resistenza priva di ogni indicazione in ordine alla esecutività, stante che sono rimaste prive di sottoscrizione da parte del Segretario comunale la relativa attestazione nonché la certificazione concernente la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio".*

Nè ci si può esimere dal rilevare come erri il Giudice di prime cure allorquando affermi la regolarità della costituzione dell'Ente mediante la delibera di G.M. n. 149 del 2007 che afferisce a diverso giudizio inter partes e che non ha pertanto alcuna rilevanza nella presente causa.

9) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore profilo.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sulla nullità della procura *ad litem* e la conseguente

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA – Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

improcedibilità della citazione in opposizione. Invero, appare assolutamente omessa l'indicazione del nominativo del Sindaco *pro tempore* del Comune di Modugno in persona del quale il suddetto Comune sta in giudizio e che, pertanto, avrebbe conferito la procura alle liti. Tale indicazione non compare né nel corpo dell'avversa citazione, né riprodotto nella copia notificata, nel mandato conferito al procuratore costituitosi, né tanto meno si riesce ad evincere dalla firma apposta sul mandato che appare assolutamente illeggibile. L'incertezza sulla persona fisica titolare dei poteri rappresentativi in giudizio, per consolidata giurisprudenza (Cass., ss. uu., n. 1167/1994; Cass., ss. uu., n. 5398/95) comporta l'invalidità della procura. D'altra parte nella copia dell'opposizione notificata manca *in toto* alcun riferimento al mandato che dovrebbe essere presente sull'originale della citazione. Secondo la

consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, *"Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non è stato indicato, così nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, nè l'organo titolare del potere di rappresentanza, nè il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, è affetta da nullità assoluta, la quale non è sanabile nè attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 c.p.c., nè mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimità (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito)".* (Cassazione civile, sez. trib., 12 novembre 2003, n. 16991)

10) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore profilo.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sul difetto di legittimazione processuale derivante dalla circostanza che la relazione dell'Ufficio Legale introduttiva della delibera di Giunta Municipale di conferimento di incarico al procuratore del comune di Modugno non è stata redatta né dal dirigente del I settore né dal responsabile dell'Ufficio ma da un sedicente "Istruttore Amministrativo" avv. Francesco Digennaro che non ha la qualifica per poter svolgere le funzioni di responsabile del

procedimento. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, "Ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 6 della l. n. 241 del 1990, che ha istituito la figura del responsabile del procedimento e dell'art. 3 comma 2 del d.l. n. 29 del 1993, che riserva esclusivamente ai dirigenti le attività di gestione e la rappresentanza esterna dell'amministrazione, il responsabile del procedimento che non abbia qualifica dirigenziale (o, in quanto IX livello non agisca in assenza o impedimento del dirigente) non può adottare provvedimenti in quanto l'emanazione dell'atto finale rientra tra i poteri esclusivi del competente dirigente insuscettibili di delega a funzionari non in possesso di tale qualifica. (C.Conti reg. Sicilia, sez. contr., 3 dicembre 1996, n. 80)

Ne discende l'insanabile illegittimità della delibera con conseguente nullità della

citazione in opposizione.

11) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore profilo. **DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOTTO ULTERIORE PROFILO.**

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sul difetto di legittimazione processuale derivante dalla circostanza che il mandato risulta conferito in virtù di delibera di giunta municipale e risulta sottoscritto dal sindaco *pro tempore*. E' noto che alla luce dell'art. 107 del T.U. degli enti locali (d.lgs. 18.08.2000 n. 267) "Spettano ai dirigenti

~~tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che~~
impegnano l'amministrazione verso l'esterno" e che ai sensi dell'art. 16 comma 1, lett. f) del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni e del d.lgs. n. 165/2001 è affidato ai dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti nonché di conciliare e transigere. Ne discende la palese inammissibilità e nullità della citazione in opposizione.

12) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia **DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOTTO ULTERIORE PROFILO. CONFLITTO DI INTERESSE.**

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

di prime cure omette di deliberare sul difetto di legittimazione processuale derivante dalla circostanza che la relazione dell'Ufficio Legale introduttiva della delibera di Giunta Municipale di conferimento di incarico al procuratore del Comune di Modugno è stata redatta dall'Istruttore Amministrativo avv. Francesco Digennaro che si trovava in una chiara situazione di conflitto di interesse. Infatti con la determina n. reg. gen. 1051, n. 252/RD/I sett. del 19.08.2003 si provvedeva a liquidare - in ossequio non si sa bene di quale criterio cronologico - al dipendente comunale nonché avvocato Francesco Digennaro la somma di € 57.244,71 a fronte di nota datata 04.04.2003 (quella dell'opponente è del 12.07.2002 !).

Orbene, poiché per ammissione dell'avv. Carlucci contenuta nella determina del 02.02.2004 l'Ente si sarebbe trovato in una situazione di l'indisponibilità

economica, è - evidente - come - l'ipotetica liquidazione - del - decreto - ingiuntivo -

dell'opposto avrebbe comportato l'impossibilità per l'istruttore amministrativo di vedere liquidate le proprie spettanze.

13) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia
LIQUIDAZIONE PARZIALE.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sul comportamento successivamente tenuto dall'Amministrazione Comunale. Oltre alla "perla" della missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti a firma

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

dell'avv. Carlucci di riconoscimento del debito vantato dall'opposto, sotto "*la spada di Damocle*" della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, con determina del dirigente del I settore del 02.02.2004 (all. 2) l'Amministrazione Comunale di Modugno provvedeva a liquidare parzialmente l'opposto per l'importo dichiarato di € 68.050,10 (in verità l'importo tardivamente è di € 57.506,23, giusta parcella n. 15 del 05.03.2004 a firma del professionista oggetto di disconoscimento) a fronte di una richiesta avanzata nel lontano 12.07.2002 n. prot. 31233.

Nella predetta determina è riportata una relazione del responsabile del procedimento – guarda caso l'avv. Cristina Carlucci – la quale riporta – oltre alla serie di eccezioni riprodotte nell'opposizione, forse in omaggio al brocardo "*excusatio non petita, accusatio manifesta*", un'affermazione – tra le

molte altre – assolutamente non rispondente a verità: in particolare, afferma che "(...) *nelle more della verifica di detta parcella da parte dell'ufficio competente, attesa anche l'indisponibilità economica dell'Ente (...)*". In proposito è bene precisare che dal 12.07.2002 (data di deposito della richiesta dell'opponente avente ad oggetto la liquidazione di onorari professionali con parere di congruità del competente Ordine professionale per cui è causa) sino al 02.02.2004 (data della determina dirigenziale con cui si è provveduto tardivamente e parzialmente alla liquidazione dei predetti onorari) l'Amministrazione Comunale era tutt'altro che in una situazione di "*indisponibilità economica*" (sic!), così come dimostrato dalla circostanza che la stessa (limitando il conteggio ai soli onorari

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

liquidati ad avvocati) ha provveduto a liquidare la cospicua somma di € 354.644,90, giusta n. 38 determine dirigenziali allegate alla presente (all.ti 3- 39).

Tra queste determine ce n'è una – quella "ferragostana" n. reg. gen. 1051, n. 252/RD/I sett. del 19.08.2003 con la quale si provvedeva a liquidare – in ossequio non si sa bene di quale criterio cronologico - al dipendente comunale nonché avvocato Francesco Digennaro la somma di € 57.244,71 a fronte di nota datata 04.04.2003 (quella dell'opponente è del 12.07.2002 I).

E' opportuno rilevare – se le date non sono opinabili – che il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione è stato notificato al Comune di Modugno il 23.07.2003.

Dulcis in fundo, la deliberazione di costituzione nel presente giudizio, risulta adottata sulla base della relazione del I settore a firma proprio dell'istruttore amministrativo avv. Francesco Digennaro.

Ogni commento appare superfluo atteso che non si riesce ad individuare – neppure a seguito di una lunga e meditata riflessione – l'interesse pubblico sotteso a preferire la liquidazione di una mera nota presentata in data 04.04.2003 a firma di un dipendente comunale in luogo della liquidazione di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un parere di congruità dell'Ordine professionale ed a fronte di una nota depositata nel lontano 12.07.2002.

Sotto tale profilo si chiede che l'On.le Giudicante voglia valutare sia l'opportunità di trasmettere gli atti alle competenti Procura presso la Corte dei Conti e Procura della Repubblica per valutare e perseguire gli illeciti contabili e penali eventualmente

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

perpetrati sia sanzionare siffatto comportamento liquidando il richiesto risarcimento danni per lite temeraria.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sulla missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti che si è provveduto a riversare in atti nel corso dell'udienza del 05.02.2004.

Nella predetta missiva a firma – guarda caso - dello stesso procuratore dell'Ente e responsabile dell'Ufficio Legale avv. Cristina Carlucci, la medesima, rappresentando l'insufficienza della somma di euro 150.000 assegnata all'Ufficio sul cap. n. 5440 denominato spese legali – oneri pregressi, allegava il prospetto informativo predisposto secondo ordine

cronologico di deposito delle parcelle all'interno del quale figura la seguente dicitura *"ASPE – Importo 176.058,21 (richiesto con procedimento monitorio)- avvocato ente Lorusso Piero – data 12.07.2002"*.

Ne discende che l'Amministrazione comunale – in una con l'avv. Carlucci – sono ben consci della debenza del credito azionato dall'odierno opposto e ciò nonostante intraprendono temerari giudizi di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorse pubbliche.

Sotto tale profilo si chiede che l'On.le Giudicante voglia valutare sia l'opportunità di trasmettere gli atti alle competenti Procura presso la Corte dei Conti e Procura della Repubblica per valutare e perseguire gli illeciti contabili e penali eventualmente

perpetrati sia sanzionare siffatto comportamento liquidando il richiesto risarcimento danni per lite temeraria.

15) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sull'avvenuto riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione.

E' bene precisare che con la missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti l'avv. Cristina Carlucci, nella sua
_____ doppia veste di responsabile dell'ufficio legale e di responsabile del _____

procedimento di liquidazione degli onorari maturati dall'opposto nel giudizio Comune di Modugno c/ ASPE, ha provveduto al riconoscimento del debito dell'Amministrazione nei confronti dell'avv. Lorusso, confermando - una volta di più - la fondatezza del diritto azionato dall'odierno opposto.

Ne discende l'intervenuta cessazione della materia del contendere con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà pronunciarsi solo con riferimento alle differenze a tutt'oggi da liquidare a cura dell'Ente, alla richiesta di liquidazione delle spese del presente giudizio, alla domanda riconvenzionale ivi spiegata dall'opposto e sulla domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

16) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia SULL'ASSUNTA ERRATA (sic!) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL RICORRENTE. INAMMISSIBILITA'.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sulla circostanza che controparte introduce inammissibilmente e tardivamente nel corso dell'udienza del 05.02.2004 - e non già, così come avrebbe dovuto, in sede di citazione per l'opposizione - l'eccezione secondo la quale dagli importi richiesti con il procedimento monitorio si sarebbero dovuti detrarre gli importi liquidati per la fase cautelare.

L'assoluta insipienza dell'eccezione emerge alla luce della mera ed obiettiva

lettura della relazione introduttiva del I. sett. dell'Ufficio Legale riportata nella

delibera G.M. n. 131 del 03.10.2003 di conferimento di incarico per il presente giudizio di opposizione laddove *claris verbis* si afferma:

- "(...) con provvedimento dirigenziale n. 170/ I° del 26.04.1999 l'amministrazione provvedeva a liquidare all'avvocato Lorusso la somma di lire 41.043.679 per l'attività giudiziale svolta dinanzi alla Corte di Appello, limitatamente alla fase cautelare;

- con successive note (di cui si omette - forse per pudore - la data!) l'avv. Piero Lorusso trasmetteva nota specifica, chiedendone la liquidazione, per l'attività giudiziale sempre innanzi alla Corte di Appello, relativamente alla fase di merito, prestata in favore del Comune di Modugno pari a € 150.812,15"(...);

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Ne discende, anche sotto questo ulteriore profilo, che l'Amministrazione comunale - in una con l'avv. Carlucci - sono ben consci della debenza del credito azionato dall'odierno opposto e ciò nonostante intraprendono temerari giudizi di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie e dilapidando risorse pubbliche.

Sotto tale profilo si chiede che l'On.le Giudicante voglia valutare sia l'opportunità di trasmettere gli atti alle competenti Procura presso la Corte dei Conti e Procura della Repubblica per valutare e perseguire gli illeciti contabili e penali eventualmente perpetrati sia di sanzionare siffatto comportamento liquidando il richiesto risarcimento danni per lite temeraria.

17) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della

controversia SULL'ASSUNTA ERRATA (sic!) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL RICORRENTE. INAMMISSIBILITA'.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sulla circostanza che l'avv. Lorusso ha proposto ben due istanze di sospensione del lodo ed ha sostenuto ben due discussioni.

La prima istanza di sospensione del lodo è, infatti, in calce all'atto di impugnativa del lodo ed è stata discussa in sede di prima udienza (quella del 06.05.1998) così come risulta documentato per tabulas dall'atto introduttivo del giudizio notificato il 20.02.1998 (all. 40) e dal successivo verbale di udienza (all.). In merito a tale

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

prima istanza il Consigliere Istruttore riteneva di non dover provvedere sulla inibitoria perché di competenza collegiale.

Pertanto l'avv. Lorusso, sollecitato dall'Ente rappresentato, provvedeva a depositare nuova autonoma e motivata istanza di sospensione del lodo gravato (all. 41) che veniva successivamente discussa ed accolta dal Collegio Giudicante con l'ordinanza di sospensione del 16.06.1998.

Ne discende che la prima liquidazione afferisce a tale secondo giudizio cautelare autonomamente intrapreso: è ben evidente - anche sotto ulteriore profilo - l'assoluta pretestuosità dell'eccezione tardivamente e pretestuosamente sollevata *ex adverso*. Peraltro non ci si può esimere dal rilevare come l'importo liquidato nella fase cautelare non è di £ (vecchie lire) 41.403.679 - come asseritamente sostenuto

~~dall'amministrazione resistente - bensì di £ (vecchie lire) 34.706.019 giusta fattura~~
emessa in data 01.08.1999 (all.) e nella quale si fa espresso riferimento alla fase cautelare.

18) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia SULL'ASSUNTA ERRATA (sic!) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL RICORRENTE. ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. n. n. 49 DEL 10.07.1996.

Si impugna - e se chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure accoglie l'eccezione di controparte sull'asserita applicabilità della delibera di C.C. n. 49/1996.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Secondo l'assunto avverso, il Comune potrebbe – forse in virtù di uno *ius singulare* ignoto agli operatori del diritto - applicare unilateralmente e *motu proprio* la tariffa professionale più gradita imponendola – peraltro in modo furtivo – al professionista officiato. In proposito non ci si può esimere dal rilevare come controparte cerchi invano di confondere l'On.le Giudicante: è bene precisare che la delibera mai comunicata all'odierno opponente è la delibera C.C. n. 49 del 10.07.1996 che introdurrebbe – come criterio di liquidazione delle parcelle professionali applicabile singolarmente nei confronti dei soli avvocati (e gli altri professionisti?) - i minimi tariffari maggiorati del 20%.

Orbene, siffatta delibera non è mai stata consegnata né mai resa nota all'odierno opponente (oltre che mai accettata dallo stesso): controparte non si è neppure premurata di dimostrare il contrario anche perché *“ad-impossibilia-nemo-tenetur”*.

L'onere di consegnare la predetta delibera ha una sua precisa fonte legislativa da individuare nell'art. 3 L. n. 241/1990 che recita *“se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto che cui esso si richiama”*. Ne consegue l'effetto invalidante della delibera per violazione del disposto di cui all'art. 3 L. n. 241/1990 non consentendo la ricostruzione dell'*iter* logico dell'Amministrazione.

D'altra parte il riferimento a un criterio di liquidazione non può essere esaustivo laddove nel corso del procedimento sia emerso un parere contrastante di altro Organo (cioè l'Ordine Professionale, l'unico legittimamente deputato a darli). In tal

caso la P.A. non può limitarsi al rinvio ad uno dei pareri ma è tenuta a specificare le ragioni alla stregua delle quali si impone la preferenza per uno dei due apporti consultivi rispetto all'altro.

In particolare la difesa dell'Ente riterrebbe "errata" la quantificazione operata dal Competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari sulla base del presupposto che nella delibera di conferimento di incarico si era fatto riferimento a una "*spesa presunta*"

La tesi è priva di pregio. E' noto che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad indicare nelle delibere di conferimento di incarico ai professionisti la spesa che presumibilmente l'espletamento dell'attività libero professionale comporterà alle casse comunali. E' altrettanto noto, però, che una simile indicazione non è

~~assolutamente vincolante, in specie per l'Amministrazione che, infatti, nella totalità~~

dei casi provvede ad integrare l'importo inizialmente predisposto che funge da mero fondo spese. Nell'ipotesi in cui la predetta circostanza fosse contestata da controparte, si chiede sin d'ora di ordinare in via istruttoria all'Amministrazione resistente di produrre in giudizio tutte le delibere di incarico conferite a professionisti esterni e le relative determine di liquidazione finali.

Nel caso di specie, peraltro, è la stessa Amministrazione che – conscia dell'assoluta inadeguatezza dell'importo stanziato in ragione del valore della controversia – ha *claris verbis* previsto "*la salva esatta determinazione della relativa specifica*" da parte – evidentemente – dell'Ordine professionale a ciò deputato per legge.

La suddetta pacifica interpretazione è stata avallata dall'Amministrazione che _

dopo averla richiesta al professionista a mezzo proprio dell'avv. Cristina Carlucci –
ha costretto il professionista a gravarsi del relativo onere pari a € 2.544,25.

L'avvenuta richiesta della parcella professionale corredata del parere del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati risulta confermata dalla circostanza che sia la missiva del
09.07.2002 depositata in data 12.07.2002 n. prot. 0031233, sia la missiva del
03.03.2003 n. prot. 11098 (all.) tutte indirizzate all'Amministrazione resistente,
contenevano il riferimento alla predetta richiesta e per nessuna delle tre missive
l'Amministrazione ha mai contestato la predetta circostanza, confermando la
veridicità della stessa.

Ma c'è di più!

La circostanza che l'Amministrazione abbia voluto rimettere – così come è legittimo

~~– la determinazione degli onorari a liquidarsi al competente Consiglio dell'Ordine~~

risulta confermato dal comportamento tenuto dalla stessa in conseguenza del
deposito della parcella vistata dall'Ordine professionale.

Infatti con missiva del 09.07.2002 depositata al Comune di Modugno in data
12.07.2002 al n. prot. 0031233 l'opposto così esponeva "*Chiarissimo Avvocato, in
riscontro alla Sua richiesta di parere di congruità in merito alla controversia di cui
all'oggetto mi pregio allegare il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bari che si è espresso limitatamente agli onorari dovuti, oltre ai verbali e
scritti difensivi e sentenza già peraltro trasmessi. Pertanto all'importo di euro
126.270.000 da corrispondersi a titolo di onorari, dovrà aggiungersi l'importo di euro
4.492,20 a titolo di procuratore, nonché di euro 3.521,62 a titolo di spese vive, oltre*

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

10% per euro 13.076,22 oltre IVA per euro 29.343,03, CAP per euro 2.8676,76 da cui occorre sottrarre euro a titolo di R.A 28.767,68, per un totale netto a corrispondere di euro 150.812,15. Nell'evidenziare il lungo tempo infruttuosamente trascorso dalla conclusione del procedimento (...) F.to Avv. Piero Lorusso".

Pertanto è prassi dell'amministrazione comunale liquidare gli onorari e i diritti degli avvocati ad avvenuta presentazione del parere di congruità. La predetta circostanza emerge inconfutabilmente dalle determinazioni dirigenziali allegate in atti (all. 42- 49) nelle quali si fa espresso riferimento alla trasmissione all'Ente della nota specifica corredata del parere di congruità.

Orbene, nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso, pari al periodo *monstre*

~~di ben 17 mesi, l'Amministrazione Comunale non ha mai provveduto a contestare la~~

parcella né nell'an né nel *quantum* facendo acquiescenza alla stessa e - di fatto - approvandola.

E ciò, nonostante l'Amministrazione sia obbligata a concludere ogni procedimento amministrativo, ivi incluso quello di liquidazione delle competenze professionali, entro il termine di trenta giorni previsto dal disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990.

A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "In tema di compensi per prestazioni professionali, la disposizione del d.m. 31 ottobre 1985, comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale, subordina la rivalutazione monetaria dei compensi spettanti al professionista alla condizione

negativa che gli importi esposti in parcella non siano stati contestati nella loro congruità dall'interessato nel termine di tre mesi dall'invio della parcella"
(Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2002, n. 2823)

Essendo decorso infruttuosamente il predetto termine trimestrale, ne consegue, da un lato, la debenza della rivalutazione monetaria sui compensi e, dall'altra, l'incontestabilità – o quanto meno l'infondata contestabilità – della parcella peraltro vistata dal competente Ordine professionale. Pertanto, soltanto con l'atto di opposizione l'Amministrazione Comunale ha strumentalmente provveduto a contestare l'assunta erroneità della quantificazione della parcella professionale.

Non è chi non vede come un siffatto comportamento sia in palese antitesi con i principi di buon andamento ed imparzialità cui deve essere ispirata l'azione

amministrativa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97 Cost. oltre ad essere in violazione del canone di buona fede cui deve essere improntato il comportamento dei contraenti sia nella fase delle trattative, sia nella fase del perfezionamento, sia nella fase di esecuzione del contratto.

Né ci si può esimere dal rilevare la valenza di comportamento asseverativo che esso assume anche alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale, con particolare riferimento ai disposti di cui agli artt. 1326 - 1371 c.c. che disciplinano l'interpretazione del contratto.

Con la missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti che si è provveduto a riversare in atti nel corso dell'udienza del 05.02.2004.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Nella predetta missiva a firma – guarda caso - dello stesso procuratore dell'Ente e responsabile dell'Ufficio Legale avv. Cristina Carlucci, la medesima, rappresentando l'insufficienza della somma di euro 150.000 assegnata all'Ufficio sul cap. n. 5440 denominato spese legali – oneri pregressi, allegava il prospetto informativo predisposto secondo ordine cronologico di deposito delle parcelle all'interno del quale figura la seguente dicitura "ASPE – Importo 176.058,21 (richiesto con procedimento monitorio)- avvocato ente Lorusso Piero – data 12.07.2002".

Ne discende che l'Amministrazione comunale – in una con l'avv. Carlucci – sono ben consci della debenza del credito azionato dall'odierno opposto e ciò nonostante intraprendono temerari giudizi di opposizione, perseguendo mere finalità dilatorie e dilapidando risorse pubbliche.

A ciò si aggiunga la circostanza che, in recepimento dell'istanza dell'avv. Carlucci il Consiglio Comunale di Modugno ha riconosciuto il debito dell'Amministrazione nei confronti dell'avv. Lorusso, confermando - una volta di più - la fondatezza del diritto azionato dall'odierno opposto.

Va peraltro sottolineato che il Comune di Modugno ha transatto il presente giudizio con atto (all.) sottoscritto a margine dal dirigente di settore dell'Ente e sottoscritto dalle parti ivi incluso l'avv. Lo russo che ha accettato la proposta con missiva inviata sia a mezzo fax sia a mezzo racc.ta (all.).

In merito all'assunta errata quantificazione del credito vantato dal ricorrente per assunta violazione della delibera di C.C. n. 49 del 10.07.1996, è opportuno

precisare che la delibera mai comunicata all'odierno opponente è la delibera C.C. n. 49 del 10.07.1996 che introdurrebbe i minimi tariffari maggiorati del 20%.

Orbene, siffatta delibera non è mai stata consegnata né mai resa nota all'odierno opponente (oltre che mai accettata dallo stesso): controparte non si è neppure premurata di dimostrare il contrario, forse perché *"ad impossibilia nemo tenetur"*.

L'onere di consegnare la predetta delibera ha una sua precisa fonte legislativa da individuare nell'art. 3 L. n. 241/1990 che recita *"se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto che cui esso si richiama"*. Ne consegue l'effetto invalidante della delibera per violazione del disposto di cui all'art. 3 L. n.

~~241/1990 non consentendo la ricostruzione dell'iter logico dell'Amministrazione.~~

D'altra parte il riferimento a un criterio di liquidazione non può essere esaustivo laddove nel corso del procedimento sia emerso un parere contrastante di altro Organo (cioè l'Ordine Professionale, l'unico legittimamente deputato a darli). In tal caso la P.A. non può limitarsi al rinvio ad uno dei pareri ma è tenuta a specificare le ragioni alla stregua delle quali si impone la preferenza per uno dei due apporti consultivi rispetto all'altro.

L'avvenuta richiesta della parcella professionale corredata del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulta confermata dalla circostanza che sia la missiva del 09.07.2002 depositata in data 12.07.2002 n. prot. 0031233, sia la missiva del 03.03.2003 n. prot. 11098 tutte indirizzate all'Amministrazione resistente,

contenevano il riferimento alla predetta richiesta e per nessuna delle tre missive l'Amministrazione ha mai contestato la predetta circostanza, confermando la veridicità della stessa.

Ma c'è di più!

La circostanza che l'Amministrazione abbia voluto rimettere – così come è legittimo – la determinazione degli onorari a liquidarsi al competente Consiglio dell'Ordine risulta confermato dal comportamento tenuto dalla stessa in conseguenza del deposito della parcella vistata dall'Ordine professionale avvenuto con missiva del 09.07.2002 depositata al Comune di Modugno in data 12.07.2002 al n. prot. 0031233.

A dimostrare l'assoluta temerarietà della lite è la prassi seguita dall'amministrazione comunale anche successivamente alla delibera C.C. n. 49 DEL 10.07.1996 di

liquidare gli onorari e i diritti degli avvocati ad avvenuta presentazione del parere di congruità. La predetta circostanza emerge inconfutabilmente dalle determinate dirigenziali allegate in atti (v. all. ti nn.) nelle quali si fa espresso riferimento alla trasmissione all'Ente della nota specifica corredata del parere di congruità affendenti a incarichi professionali tutti in materia civile e/o amministrativa, con il Comune di Modugno sempre parte resistente.

D'altra parte – accedendo all'illegittima prospettazione di controparte - non si comprenderebbe, comunque, per quale recondita e legittima ragione l'Ente ha ritenuto di adottare un trattamento *in melius* agli avvocati difensori in procedimenti

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

penali consentendo solo agli stessi di richiedere il parere di congruità all'Ordine Professionale di appartenenza.

Come ulteriore elemento di considerazione ci si permette di aggiungere da ultimo la parcella liquidata in favore di altro legale nel ricorso dinanzi al TAR ben superiori ai minimi tariffari maggiorati del 20%.

In merito all'assunta errata quantificazione del credito vantato dal ricorrente per l'assunta violazione della delibera di C.C. n. 49 del 10.07.1996 è bene precisare che in un periodo di ben 17 mesi decorrenti dal 12.07.2002 (data di deposito della richiesta dell'opponente avente ad oggetto la liquidazione di onorari professionali con parere di congruità del competente Ordine professionale per cui è causa) sino al 02.02.2004 (data della determina dirigenziale con cui si è provveduto tardivamente e parzialmente alla liquidazione dei predetti onorari, l'Amministrazione

Comunale non ha mai provveduto a contestare la parcella né nell'an né nel *quantum* facendo acquiescenza alla stessa e - di fatto - approvandola.

Va peraltro rimarcato che controparte vorrebbe applicare al professionista opposto un criterio di determinazione unilateralmente, genericamente e furtivamente fissato in una lontana delibera di C.C. n. 49 del 10.07.1996, mai sottoposto e mai accettato dal professionista e palesemente in contrasto con il d.m. 05.10.1994 n. 585 recante la tariffa forense.

In particolare è da sottolineare che: a) l'Amministrazione Comunale – ed in particolare il responsabile dell'Ufficio competente – avrebbe dovuto comunicare la predetta delibera al professionista – circostanza mai avvenuta –; b) il professionista

avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di valutare opportunamente la rilevanza della stessa; e c) – solo se fosse stato concorde nel “tagliare” illegittimamente i suoi onorari – sottoscrivere un apposito contratto ed assumere la conseguente obbligazione.

Orbene, è di tutta evidenza come nulla di tutto ciò si sia verificato nella fattispecie in esame. In particolare, al professionista opposto nessuno ha mai comunicato il contenuto della delibera n. 49 del 1996, né alcuno ha mai provveduto a notificarla, né a rappresentare in modo chiaro l'indirizzo unilateralmente ed illegittimamente assunto dall'Amministrazione, né si premurato di sottoporre alcuna dichiarazione di obbligo o contratto.

In proposito corre l'obbligo di depositare la dichiarazione con il timbro dell'amministrazione comunale resistente e dalla stessa predisposta di cui si è avuta copia e che normalmente viene fatta sottoscrivere dal legale che documenta la necessità della sottoscrizione da parte del legale officiato ai fini dell'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20%.

Pertanto non è chi non vede come nella fattispecie in esame deficit *in toto* l'atto scritto *ad substantiam*, necessario per la manifestazione della volontà del professionista incaricato (v., *ex plurimis*, Cass. 20.08.1992 n. 9682 ; Cass. 27.06.1994 n. 6182 ; Cass. 24.06.1997 n. 5642 ; Cass. 08.04.1998 n. 3652 ; Cass. 23.06.1995 n. 7149 e, da ultimo, App. Roma, I Sezione, 4824/03). Ad ogni modo l'opposto ha disconosciuto e disconosce anche ai sensi del disposto di cui all'art.

2712 c.c. i documenti prodotti in copia fotostatica in quanto non conformi ai fatti e alle cose medesime con particolare riferimento alla asserita convenzione e i pagamenti asseritamente effettuati di cui il Giudice di prime cure inauditamente non comprende né valuta la portata.

Né ci si può esimere dal rilevare che controparte ha prodotto solo ed esclusivamente atti interni all'Ente che non dispiegano alcuna valenza probatoria nel presente giudizio non solo perché di parte ma anche in ragione dell'avvenuto disconoscimento ex art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c. e dell'omessa presentazione di istanza di verifica da parte dell'Ente.

In altri termini, il Giudice di prime cure ha completamente omesso di considerare che - a fronte del disconoscimento operato dal ricorrente - il

resistente nulla ha opposto né ha provveduto a presentare istanza di verifica, con conseguente inutilizzabilità della predetta documentazione.

La giurisprudenza si è uniformemente espressa affermando che il procedimento di verifica ha la funzione esclusiva di attribuire ad un documento l'efficacia di prova del giudizio. A seguito del disconoscimento e della querela di falso dell'originale ovvero della copia di una scrittura privata (nella fattispecie sia della convenzione sia dei mandati di pagamento sia delle missive dell'Ente), è onere della parte che intende avvalersi della scrittura contestata instaurare il giudizio di verifica, ammissibile solo fin quando consentita la produzione dei documenti in giudizio. La mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura

privata disconosciuta o contro la quale è stata spiegata azione di querela di falso equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto. La scrittura disconosciuta e non verificata non produce alcun effetto o, meglio, resta nel suo stato originario, priva per se stessa di valore giuridico.

Ne discende che i documenti (convenzioni, mandati di pagamento, parcella e lettere) o su cui si fondavano le eccezioni di controparte sono privi di efficacia di prova del giudizio, priva di valore giuridico, assolutamente inefficaci e inutilizzabili.

Poichè controparte non ha provveduto a proporre istanza di verificaione, il documento era inutilizzabile e l'eccezione di estinzione era *tamquam non esset*.

Ragion per cui il Tribunale doveva e poteva procedere tranquillamente alla liquidazione del credito professionale del ricorrente.

Nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso, pari al periodo *monstre* di numerosi mesi, l'Amministrazione Comunale non ha mai provveduto a contestare la parcella né nell'*an* né nel *quantum* facendo acquiescenza alla stessa e - di fatto - approvandola.

E ciò, sebbene l'Amministrazione sia obbligata a concludere ogni procedimento amministrativo, ivi incluso quello di liquidazione delle competenze professionali, entro il termine di trenta giorni previsto dal disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 (e non già dopo 9 mesi, come nella fattispecie in esame !).

Si contesta pertanto di aver mai emesso la fattura n. 15 del 05.03.2004 di cui si disconosce ogni e qualsivoglia semi-firma comunque prodotta in ritardo e di cui si chiede lo stralcio, su cui il Giudice di prime cure omette di deliberare fondando addirittura il proprio convincimento.

Si contesta di aver mai ricevuto la determina dirigenziale del I settore del 02.02.2004 (all. 2 del fascicolo dell'opposto) di cui controparte non produce la prova della notifica e men che mai di aver ricevuto le somme ivi liquidate.

E ciò, sebbene l'Amministrazione sia obbligata a concludere ogni procedimento amministrativo, ivi incluso quello di liquidazione delle competenze professionali, entro il termine di trenta giorni previsto dal disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 (e non già dopo 9 mesi, come nella fattispecie in esame !).

Privo di pregio è l'apodittico convincimento del Giudice di prime cure che ritiene non applicabile la L. n. 241/1990 ai mandati professionali derivanti da negozio iure privato rum: il Giudicante non si avvede che la L. n. 24/1990 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, quindi, a tutti i procedimenti di liquidazione contabile ivi inclusi quelli relativi agli avvocati che non sono "figli di un Dio minore".

A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte *"In tema di compensi per prestazioni professionali, la disposizione del d.m. 31 ottobre 1985, comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale, subordina la rivalutazione monetaria dei compensi spettanti al professionista alla condizione negativa che gli importi esposti in parcella non siano stati contestati nella loro*

congruità dall'interessato nel termine di tre mesi dall'invio della parcella"

(Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2002, n. 2823)

Essendo decorso infruttuosamente il predetto termine trimestrale, ne consegue, da un lato, la debenza della rivalutazione monetaria sui compensi e, dall'altra, l'incontestabilità – o quanto meno l'infondata contestabilità – della parcella. Pertanto, soltanto con l'atto di costituzione l'Amministrazione Comunale ha strumentalmente provveduto a contestare l'assunta erroneità della quantificazione della parcella professionale. Secondo la consolidata giurisprudenza (T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 09/04/2014 n. 2027) *L'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli scritti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente è inammissibile, e ciò anche dopo le modifiche*

apportate alla l. 7 agosto 1990, n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

Non è chi non vede come un siffatto comportamento sia in palese antitesi con i principi di buon andamento ed imparzialità cui deve essere ispirata l'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97 Cost. oltre ad essere in violazione del canone di buona fede cui deve essere improntato il comportamento dei contraenti sia nella fase delle trattative, sia nella fase del

perfezionamento, sia nella fase di esecuzione del contratto.

Né ci si può esimere dal rilevare la valenza di comportamento asseverativo che esso assume anche alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale, con particolare riferimento ai disposti di cui agli artt. 1326 - 1371 c.c. che disciplinano l'interpretazione del contratto.

Secondo la consolidata giurisprudenza (v. T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV

10/10/2013 n. 2426) *L'interpretazione dei comportamenti e degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 c.c. e ss. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento*

~~dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al~~

contenuto complessivo dell'atto (c.d. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.

D'altra parte è solo il caso di rilevare che, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse attribuire rilevanza giuridica alla predetta "convenzione", non

potrebbe – poi - che disapplicarla per la sua manifesta illegittimità per essere: a) in contrasto con il d.m. n. 585/1994, b) in conflitto con il disposto degli art. 85 e 86 del trattato di Roma costitutivo della Unione Europea secondo il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia (sentenza 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione UE c. Repubblica Italiana), vincolante per il Giudice italiano (App. Torino 11.07.1998).

Ad ogni modo, il Giudice di prime cure omette di considerare che l'appellante aveva provveduto disconoscere formalmente ad ogni effetto di legge anche ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e a proporre querela di falso ogni e qualsivoglia scrittura con particolare riferimento alla dedotta convenzione depositata ex adverso e firma riferite al ricorrente prodotta in copia fotostatica in quanto non conforme ai fatti e alle cose medesime ex art. 2712 c.c.

Non è contestato – né contestabile – che il Comune di Modugno abbia conferito mandato all'avv. Piero Lorusso – alla rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio arbitrale.

La circostanza risulta confermata sia della delibera giuntale di conferimento di incarico sia del mandato ad litem posto a margine dell'atto introduttivo del

19) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Si impugna – e ne chiede la riforma – la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare l'inefficacia, la nullità e l'inesistenza

della convenzione oggetto di disconoscimento da parte dell'appellante in assenza di volontà di verifica dell'Ente in ragione di:

a) nullità della convenzione per violazione dei minimi tariffari inderogabili ex lege^{ff} in proposito si chiede all'On.le Giudice adito di ordinare all'Amministrazione resistente di produrre tutta la copiosa documentazione attestante l'enorme attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in costanza di convenzione ed anche successivamente alla stessa;

b) nullità della convenzione ex art. 7 DLGS. n. 231/2002 in quanto se interpretata secondo gli apodittici criteri ermeneutici adottati ex adverso sarebbe intollerabilmente iniqua per il ricorrente (*"L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta*

prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla

condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre

circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.....");

c) inefficacia della convenzione che ha cessato di produrre i suoi effetti inter partes con il decorso del termine ivi previsto;

d) sopravvenuta inefficacia della convenzione in conseguenza della risoluzione della stessa in ragione della notifica di idonea diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ed infruttuoso decorso del termine di 16 gg. nella stessa prevista senza che l'Amministrazione resistente non solo provvedesse ad adempiere le proprie obbligazioni reiteratamente ed ingiustificatamente disattese ma addirittura senza che la stessa provvedesse a riscontrare la diffida notificatale.

20) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Violazione di legge: art. 1454 c.c.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1454 c.c. infatti **"alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto (...) Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto"**.

E' solo il caso comunque di rilevare come l'Amministrazione resistente abbia anche in questa sede candidamente confermato il proprio inadempimento non avendo

provveduto a liquidare in favore del ricorrente alcunché non provvedendo a liquidare:

- i diritti di procuratore (i quali, essendo dovuti in misura fissa, non rientravano pacificamente in convenzione che fa riferimento ai soli onorari contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure che ha purtroppo dimostrato di non conoscere la differenza tra diritti e onorari);
- le spese forfetarie dovute oggi nella misura del 15%;
- gli interessi legali, la svalutazione, gli interessi di mora ex artt. 3 e 4 DLGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del DLGS. n. 231/2002;
- le voci dovute a titolo di onorari e diritti di procuratore ingiustificatamente ed arbitrariamente tagliate dall'Amministrazione resistente arrogandosi una potestà che è riconosciuta ex lege solo all'Ordine professionale ed ai Giudici della Repubblica.

Incomprensibile è l'affermazione del Giudice di prime cure che da un lato afferma che "i diritti di procuratore secondo i noti criteri tabellari vigenti all'epoca dei fatti andavano conteggiati" e, dall'altro, non provvede a farlo, con conseguente grave lesione del diritto dell'appellante.

E' solo il caso di rilevare che il giudizio di cui si chiede la liquidazione è un giudizio arbitrale che non rientra nei giudizi civili, amministrativi e penali oggetto della deliberazione del C.C. che il Comune appellato vorrebbe apoditticamente e contra jus vedersi applicare unilateralmente.

Falsa è la circostanza addotta dall'Amministrazione resistente solo nel

vano tentativo di giustificare i propri gravissimi inadempimenti che il professionista non abbia contestato la quantificazione degli onorari operata dalla stessa. E' vero invece il contrario e cioè che l'Amministrazione non ha mai tempestivamente contestato alcunché al ricorrente.

Il Giudice di prime cure oblitera il monolitico insegnamento della Suprema Corte (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, SENTENZA 6 marzo 2012 3477 Pres. Schettino – est. Bursese, n.3477) secondo cui *In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza*

la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento.

In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già

verificatasi.

Privo di pregio appare il richiamo all'asserita e indimostrata assenza di dolo o di colpa dell'Ente: in proposito è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza (v. Consiglio di Stato sez. VI 10/12/2012 n. 6297) secondo cui Ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte asseritamente adempiente, il giudice deve comunque valutare, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218, che rappresenta un principio di carattere generale.

Sulla gravità dell'inadempimento è sufficiente evidenziare che

l'inadempimento è totale e risulta confermato dallo stesso Ente nell'atto di transazione in cui, operando una ricognizione del debito nei confronti dell'odierno appellante, ha confessato l'esistenza di una debenza di ben € 100.738,57.

D'altra parte, erra il Giudice di prime cure allorquando non si avvede che oltre alla diffida del 17.04.2003 l'appellante aveva notificato a che in data 30.07.2004 prot. n. 39304 formale stanza e contestuale atto di diffida con la quale fissava il termine essenziale di 16 giorni dalla ricezione della stessa per l'adempimento.

21) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che il reiterato inadempimento dell'Amministrazione nella corresponsione finanche delle somme dalla stessa ritenute dovute, ha costretto il ricorrente ad attivare la presente procedura, con conseguente necessità di condannare anche ai sensi dell'art. 6 DLGS. n. 231/2002 l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite oltre alle spese forfettarie, alle spese documentate, all'IVA e al CAP.

In merito alla sopravvenuta entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, il

Giudice di prime cure dimentica che la materia è regolata dal brocardo "*tempus regit actum*" e che il decreto *de quo* costituisce *jus superveniens*. Non è, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame alcuna abrogazione del divieto dei minimi tariffari per essersi la fattispecie in esame definita, sviluppata e cristallizzata anni prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani (v. art. 2 richiamato a pag. 5 della sentenza dal Giudice di prime cure che però inopinatamente omette di darne applicazione non avvedendosi che il giudizio di cui si chiede la liquidazione era più che definito prima dell'entrata in vigore del 20.07.2012 n. 140 avvenuta il 20 luglio del 2012).

L'applicabilità del decreto Bersani sarebbe poi scongiurata proprio dall'applicazione delle convenzioni richiamate ex adverso e che controparte vorrebbe contraddittoriamente vedersi applicare nella fattispecie in esame.

In merito alla dedotta inapplicabilità del D. LGS. n. 231/2002 è solo il caso di rammentare come il medesimo sia in attuazione della direttiva CEE 2000/35/CE che è direttiva *self executing* e, quindi, immediatamente applicabile nel nostro ordinamento senza la necessità del preventivo recepimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti,

v. T.A.R. LOMBARDIA Milano, 23-07-1997, n. 1285 - Soc. Pizzarotti c. Ist. Sacra Famiglia e altro *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite.*

Ed ancora:

v. Tribunale Pavia, 22-03-1997 - Soc. Telecom Italia e altro c. Sobacchi secondo cui *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite, in quanto esse presentano un contenuto specifico e preciso.*

D'altra parte l'art. 11 richiamato ex adverso non può trovare alcuna applicazione nella fattispecie in esame in quanto non esiste alcun contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.

Invero l'attività professionale dell'istante si è conclusa solo con il deposito della sentenza afferente al giudizio di cui si chiede la liquidazione e, quindi, solo successivamente all'8 agosto 2002.

In merito alle ordinanze prodotte ex adverso a conferma dell'asserito orientamento di un Giudice monocratico – e perciò stesso incompetente stante la competenza del Collegio – del Tribunale di Bari, è solo il caso di rilevare come le predette ordinanze siano state tutte impugnate in cassazione ove sono state cassate con sentenze n. 12610/2012 e 12609/2012 delle Sezioni Unite della Cassazione.

22) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.

Sull'inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene la validità della convenzione sulla base della "tacita accettazione" della stessa richiamando le ordinanze rese dal Tribunale di Bari, dott.ssa Procoli (v. pag. 8 della conclusionale) e omettendo di considerare che le medesime ordinanze sono state annullate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 12609/2012 e n. 12610/2012: all.te) di cui lo stesso Giudice monocratico non tiene in alcun conto per affermare la sua palese incompetenza attesa la competenza del Collegio del Tribunale di Bari.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

L'affermazione – oltre a non trovare riscontro in alcuna disposizione di legge – confligge con la natura pubblica dell'Ente opponente che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam di un siffatto irrazionale accordo, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 22466/2009, G.U. dott.ssa Laura Scalia nella causa civile n.r.g. 17339/2005 (all.) – *“nessuna accettazione di altrui determinazioni in punto di compensi (la delibera in oggetto è atto unilaterale) nessun incontro delle volontà sulla misura dei compensi così come più sopra indicati, nessuna consegna poi di siffatto dedotto incontro in un atto scritto, elemento quest'ultimo dal quale non è possibile prescindere allorché uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione. (...) Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con decisione pienamente condivisibile, ha precisato come: “In tema di*

contratti della P.A. che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c. atteso che il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona – con l'incontro di volontà delle parti – l'accordo contrattuale in forma scritta che rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A. (Cass. sez. II, 05.05.2004 n. 8500)”.

Ed ancora: v. Cassazione civile, sez. III, sentenza 28.09.2010 n° 20340 secondo cui La pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti

se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa Pubblica Amministrazione. In altri termini la perdurante operatività del rapporto avrebbe potuto essere interpretata come instaurazione di fatto di un nuovo contratto ove a tanto non si fosse opposto il principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di

contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97).

Ed inoltre: v. Cassazione civile , sez. II, sentenza 18.05.2011 n° 10910 Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca *iure privatorum*, è richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta *ad substantiam*.

Ed inoltre: v. Corte di Cassazione 4 novembre 2013, n. 24679 secondo cui "*Come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione III n. 1702 del 26 gennaio 2006, sezione I n. 1167 del 17 gennaio 2013 e n. 1752 del 26 gennaio 2007) per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo*

remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione

- a) la quota parte di onorari maturata in costanza di convenzione;
- b) i diritti di procuratore (i quali, essendo dovuti in misura fissa, non rientravano pacificamente in convenzione che fa riferimento ai soli onorari);
- c) le spese forfetarie dovute nella misura del 15%;
- d) gli interessi legali, della svalutazione, degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 DLGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del DLGS. n. 231/2002;
- e) le voci dovute a titolo di onorari e diritti di procuratore maturati
- f) la condanna *al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli* ai sensi dell'art. 6 DLGS. n. 231/2002 oltre alla refusione delle spese di lite oltre alle spese forfetarie, alle spese documentate, all'IVA e al CAP.

~~D'altra parte è solo il caso di rilevare che erroneamente il Giudice di prime cure~~

omette di disapplicare la "convenzione" per la sua manifesta illegittimità per essere:

- a) in contrasto con il d.m. n. 585/1994 in quanto in violazione dei minimi tariffari prevedeva il pagamento di una somma mensile fissa grandemente inferiore all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dall'attore e l'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% solo per l'attività professionale svolta successivamente all'estinzione della convenzione stessa, b) in conflitto con il disposto degli art. 85 e 86 del trattato di Roma costitutivo della Unione Europea secondo il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia (sentenza 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione UE c. Repubblica Italiana), vincolante per il Giudice italiano (App. Torino 11.07.1998).

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

In relazione alla violazione dei minimi tariffari, il Giudice di prime cure non s'avvede che la convenzione - non applicabile perchè disconosciuta e non oggetto di verifica e priva di forma scritta nelle successive proroghe unilateralmente disposte dalla P.A. resistente - prevedeva il pagamento di una somma mensile fissa grandemente inferiore all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dall'attore e l'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% solo per l'attività professionale svolta successivamente all'estinzione della convenzione stessa.

In proposito il Giudice di prime cure oblitera il monolitico insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II 23/04/2013 n. 9799) secondo cui *La previsione dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali forensi è conforme al principio comunitario della libera prestazione di servizi; ciò in ragione di esigenze*

imperative d'interesse pubblico quale quella di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia. Pertanto, la liquidazione degli onorari di avvocato operata dal giudice in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile, priva di enunciazione delle ragioni, viola l'art. 4 legge 794/1942.

Così come come il Giudice di prime cure dimentica che secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, è legittima - rispetto agli artt. 5 e 85 del trattato CEE (ora artt. 10 e 81 CE) - la disciplina delle tariffe professionali degli avvocati fatta propria dell'ordinamento italiano, non potendosene predicare la perdita di

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

connotazione pubblicistica, poiché manca un autonomo potere dell'ordine professionale di stabilire gli onorari e le competenze che devono essere applicati dal giudice, con sottrazione del potere in questione allo Stato italiano in quanto, da un lato, il Ministro ha il potere di modificare il progetto di tariffa pur approntato dall'organizzazione di categoria e, dall'altro è il giudice stesso ad applicare tale normativa, con potere di derogare ai minimi e massimi ivi previsti (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27090 del 15/12/2011).

D'altra parte è manifesta l'illegittimità dell'opposizione per la violazione del richiamato d.m. n. 585/1994 recante la tariffa professionale forense atteso che le questioni trattate hanno richiesto un notevole impegno professionale, in conseguenza della straordinaria importanza delle stesse e la complessità e specialità della fattispecie in esame nonché lo sviluppo temporale e l'intensità dell'attività prestata.

In proposito, è solo il caso di rilevare che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 5/10/1994 n. 585 *"Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento delle singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi consentiti."* Orbene, nella fattispecie in esame ricorrono tutti gli elementi previsti dall'art. 5 del D.M. 5/10/1994 n. 585.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Ad ogni modo, si disconosce ad ogni effetto di legge ogni e qualsivoglia scrittura e firma riferentisi al professionista prodotta in copia fotostatica ed afferente all'assunto rapporto contrattuale con l'Amministrazione: di siffatto disconoscimento il Giudice di prime cure non ha tenuto in alcun conto attribuendo singolarmente rilievo solo al disconoscimento della transazione spiegata ex adverso.

Ad ogni modo, è singolare come il resistente Ente faccia improvvisamente riferimento nei suoi scritti difensivi ad una convenzione intercorsa inter partes inapplicabile alla fattispecie in esame in ragione di:

e) nullità della convenzione per violazione dei minimi tariffari inderogabili ex lege: in proposito, si reitera la richiesta all'On.le Giudice adito di ordinare all'Amministrazione resistente di produrre tutta la copiosa documentazione attestante l'enorme attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in

costanza di convenzione ed anche successivamente alla stessa: contrariamente a quanto fatto intendere furbescamente da controparte, la valutazione del superamento del minimo tariffario va fatto in relazione a tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale offerta dall'attore nella costanza della convenzione in quanto la determinazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% è prevista solo per l'attività professionale svolta successivamente allo spirare della convenzione di cui si ribadisce il disconoscimento della conformità all'originale ed esistenza che il Giudice di prime cure inaudtamente non comprende essere ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 214 s.s. c.p.c.;

- f) nullità della convenzione ex art. 7 DLGS. n. 231/2002 in quanto se interpretata secondo gli apodittici criteri ermeneutici adottati ex adverso sarebbe intollerabilmente iniqua per il ricorrente perchè in violazione dei minimi tariffari;
- g) inefficacia della convenzione che ha cessato di produrre i suoi effetti inter partes con il decorso del termine ivi previsto;
- h) inefficacia della convenzione per infruttuoso decorso del termine previsto nella diffida ad adempiere x art. 1454 c.c.: l'inadempimento è stato totale e quindi per definizione di "*non scarsa importanza*" non avendo l'Ente provveduto a liquidare nulla di quanto spettante all'attore.

In merito all'attività proficuamente prestata dal professionista opposto è bene riportarsi in toto alle argomentazioni svolte in sede di redazione dell'istanza

~~depositata in atti che non è stata minimamente contestata ex adverso~~

23) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Sull'asserita inapplicabilità del dlgs. n. 231/2002 alla fattispecie in esame.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure sostiene contra jus l'inapplicabilità del dlgs. n. 231/2002 alla fattispecie in esame.

A confutare l'apodittica affermazione è sufficiente una mera ed obiettiva lettura del DLGS. n. 231/2002 che richiama *claris verbis* gli avvocati tra i soggetti cui si applicano nei rapporti con gli Enti e/o le Amministrazioni le disposizioni afferenti la debenza di interessi legali e di interessi di mora automatici a far data dalla mera

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

richiesta. In tal senso è la consolidata giurisprudenza anche del Tribunale di Bari.

In particolare nelle premesse del DLGS. n. 231/2002 si fa espresso riferimento al d.m. del Ministro di Grazia Giustizia n. 585/1984 recante le tariffe professionali forensi e all'art. 2 lett. c) si precisa che per imprenditore deve intendersi anche l'esercente la libera professione.

In merito alla sopravvenuta entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, controparte dovrebbe ben sapere alla luce della sua esperienza professionale che la materia è regolata dal brocardo "*tempus regit actum*" e che il decreto *de quo* costituisce *jus superveniens*. Non è, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame alcuna abrogazione del divieto dei minimi tariffari per essersi la fattispecie in esame definita, sviluppata e cristallizzata anni prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani.

D'altra parte è solo il caso di rilevare come con sentenza del 05.12.2006 (all.) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel pronunciarsi sulle cause Cipolla e Macrino in tema di tariffe professionali forensi, hanno confermato la Giurisprudenza Arduino, ribadendo che la presenza di tariffe minime approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del C.N.F. non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è quindi legittima. I Giudici comunitari hanno poi osservato le esigenze di tutela del consumatore e di buona amministrazione della giustizia cui è funzionale la previsione delle tariffe minime, possono prevalere sui principi della libera prestazione dei servizi.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

La Corte ha ammesso che, in linea di principio, il mantenimento dei minimi tariffari inderogabili possa essere strumentale a garantire la qualità delle prestazioni, demandando ai Giudici Nazionali di verificare, anche alla luce della concreta situazione della professione in Italia, se la disapplicazione generalizzata dei minimi tariffari possa comportare il rischio di incidere negativamente sul livello dei servizi prestati dagli avvocati, stimolando la concorrenza sui prezzi a discapito di quella sugli aspetti qualitativi delle attività professionali.

La Corte ha, inoltre, dato atto che il sistema tariffario italiano possa giustificarsi in virtù dell'assimmetria informativa che caratterizza un settore complesso com quello dei servizi legali.

In senso esattamente conforme si è espresso il Consiglio Nazionale Forense con comunicato stampa del 05.12.2006 (all.).

In merito alla dedotta inapplicabilità del D.LGS. n. 231/2002 è solo il caso di rammentare come il medesimo sia in attuazione della direttiva CEE 2000/35/CE che è direttiva *self executing* e, quindi, immediatamente applicabile nel nostro ordinamento senza la necessità del preventivo recepimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti,

v. T.A.R. LOMBARDIA Milano, 23-07-1997, n. 1285 - Soc. Pizzarotti c. Ist. Sacra Famiglia e altro *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite.*

Ed ancora:

v. Tribunale Pavia, 22-03-1997 - Soc. Telecom Italia e altro c. Sobacchi *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite, in quanto esse presentano un contenuto specifico e preciso.*

D'altra parte l'art. 11 richiamato *ex adverso* non può trovare alcuna applicazione nella fattispecie in esame in quanto non esiste alcun contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.

Invero l'attività professionale dell'istante si è conclusa solo con il deposito della sentenza afferente al giudizio di cui si chiede la liquidazione e, quindi, solo successivamente all'8 agosto 2002.

24) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione

con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Intervenuta transazione.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che il presente giudizio rientra tra quelli per i quali in data 29.12.2005 l'avv. prof. Lorusso ha provveduto ad accettare con missiva in pari data (all.) la ricognizione del debito e la proposta transattiva avanzata dal Comune di Modugno in data 29.12.2005 a mezzo del fax del Sindaco pro tempore, accettando l'importo totale di € 100.738,57.

Il disconoscimento della transazione è inammissibile perchè tardivamente sollevato. D'altra parte il predetto disconoscimento è impreciso e generico

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

(non si comprende peraltro se sia disconosciuta la sottoscrizione ovvero soltanto la produzione della transazione in fotocopia).

D'altra parte è evidente che la transazione poteva essere depositata solo in fotocopia in quanto proveniente dal fax del Sindaco pro tempore del Comune di Modugno (come si evince agevolmente dalla strisciata del fax in alto nei fogli) e la scrittura rileva sia come transazione sia come ricognizione e riconoscimento del debito dell'Ente nei confronti dell'avv. Lorusso.

Nè può essere validamente disconosciuta in quanto atto proveniente da un terzo.

La transazione, poi, non proviene da un mero funzionario dell'Ente privo dei poteri rappresentativi ma dal Dirigente del settore affari legali.

In via preliminare si deve rilevare che il dirigente è una figura giuridica

professionale munita di una propria sfera di autonomia decisionale, gestionale ed operativa. Infatti, in capo al dirigente competono numerose funzioni con rilevanza esterna, mediante le quali si realizza la manifestazione all'esterno della volontà dell'ente di pertinenza. In questo preciso contesto si inserisce l'articolo 107 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – (Funzioni e responsabilità della dirigenza) che statuisce al primo comma: *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di*

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il secondo comma precisa, inoltre, che: *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".*

Più in dettaglio, è il dirigente a rilasciare le autorizzazioni amministrative (es. permesso di costruire) ossia tutti quei provvedimenti con cui la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo oppure ad una potestà pubblica. Il terzo comma

dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 include una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa delle competenze dirigenziali ed è il seguente: *"Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- *la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- *la stipulazione dei contratti;*
- *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*

- *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
 - *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
 - *tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
-
- *le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
 - *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

Fatte queste brevi ma significative riflessioni, il legislatore, con il quarto comma dell'articolo 107 D.lgs di cui in oggetto, fissa un preciso limite al potere di deroga per le attribuzioni dei dirigenti che potranno avvenire soltanto attraverso espresse e specifiche disposizioni legislative prevedendo che: *"Le attribuzioni dei dirigenti, in*

applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative".

Infine, i commi 5, 64 e 7 dell'articolo di cui in oggetto, in sintesi, affermano che la figura del dirigente ha un autonomo ruolo decisionale all'interno dell'ente territoriale. Infatti, il dirigente è responsabile nei confronti dell'ente presso cui egli presta la propria attività lavorativa secondo le leggi civili, penali e amministrative, disciplinari che riguardano tutti i pubblici dipendenti.

Più in particolare, la responsabilità del dirigente è collegata anche al conseguimento dei risultati ed al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, all'efficienza della gestione. In sostanza, trattasi di una responsabilità di tipo manageriale che mira, in particolare, alla qualità degli obiettivi raggiunti.

Si deve rilevare che l'articolo 107 D.Lgs 267/2000 contiene un'ampia definizione dei poteri dei dirigenti stabilendo, quindi, che essi sono titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e decisionali anche in materia transattiva dei giudizi pendenti.

In conclusione, il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali è incentrato su di una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da un lato i compiti di indirizzo che sono attribuiti al potere politico; dall'altra, invece, i poteri gestionali, che divengono propri dei dirigenti.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Ne discende che si chiede l'accertamento giudiziale dell'intervenuta transazione per l'importo totale di € 100.738,57 con conseguente condanna del Comune di Modugno al pagamento delle somme debende.

25) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene di compensare le spese di lite nonostante controparte abbia provveduto al pagamento – assolutamente parziale del proprio credito – solo ben dopo la notifica dell'atto di opposizione, così come confermato dal medesimo Giudice nella sentenza gravata (v. pag. 4 della sentenza).

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 283 c.p.c.

Manifesta è la ricorrenza del fumus boni iuris in ragione dei motivi sopresposti.

Pertanto non è chi non vede i gravi motivi che sottendono l'istanza di sospensione atteso il danno grave che deriverebbe all'appellante dall'esecuzione della sentenza nei confronti di lui

Da quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, l'avv. Prof. Piero Lorusso, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

Il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Bari, nella sua nota sede, Sezione e Consigliere Relatore designandi, per l'udienza del 28/11/2016

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

ore di rito, con l'invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata dinanzi al Giudice designato, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia, a Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis rejectis*, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, confermare il decreto ingiuntivo opposto, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata per i motivi sovraesposti e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle somme richieste a

titolo di onorari e diritti oltre interessi legali e di mora a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio;

- accertare e dichiarare la temerarietà della lite intentata dall'opponente in quanto dovuta a manovra dilatoria, e per l'effetto condannare il Comune di Modugno ex art. 96 comma 1 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede, alle spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
- disporre lo stralcio ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle affermazioni offensive contenute nelle memorie ex adverso rassegnate;
- accertare e dichiarare l'intervenuta transazione con conseguente condanna del Comune di Modugno al pagamento delle somme debende;

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

condannare il Comune di Modugno alla liquidazione degli interessi legali e del maggior danno da diminuito valore del credito del professionista, giusta delibera del C.N.F;

- condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 DLGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del DLGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio;

- condannare l'Amministrazione opponente alla corresponsione di tutte le spese di recupero del credito vantato dall'attore ed azionato nel presente giudizio anche ai sensi del disposto di cui all'art. 6 DLGS. n. 231/2002;

Condannare l'Ente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la causa ha il valore sino a € 26.000.

Pertanto il contributo unificato è pari a € 355,50.

Roma-Bari, 13.06.2016

Avv. prof. Piero Lorusso

Avv. Laura Totino

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

CORTE DI APPELLO DI BARI

Atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.

per l'Avv. Prof. Piero Lorusso, (C.F. LRSPRI67M30A662E) nato a Bari il 30.08.1967 e residente in Roma rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Prof. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it) e dall'Avv. Laura Totino (C.F. TTNLRA63H51H501C; pec totinolaura@avvocatiroma.legalmail.it), con loro elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio legale Lorusso alla via Principe Amedeo n. 234, (indirizzo di posta elettronica avvocato@pierolorusso.it, fax 068542302, lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it ai quali indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio)

- appellante -

contro

il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti

-appellato-

per l'annullamento

della sentenza n. 843/2016, cron. n. 843/16 rg. n. 333/2003, depositata in data 02/02/2016, resa dal Tribunale Ordinario di Bari, sezione distaccata di Modugno, G.U. dott.ssa Mirella Delia, nel procedimento n.r.g. 333/2003,

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori e farsi sostituire, transigere; incassare e quietanzare, rinunciare e quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, promuovere procedimenti cautelari, effettuare chiamate in causa, l'Avv. Prof. Piero Lorusso e l'Avv. Laura Totino ritengo il Loro operato per-rato-e-fermo-senza-bisogno di ratifica.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 3 comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo con Loro domicilio in Bari alla via Principe Amedeo n. 234

E' autentica

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Con atto di citazione il Comune di Modugno si opponeva tardivamente ed inammissibilmente al decreto ingiuntivo n. 157/03 legittimamente emesso dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, per il pagamento degli onorari professionali maturati nel procedimento arbitrale che aveva contrapposto il Comune di Modugno alla società ASPE, adducendo motivazioni pretestuose, infondate e miranti al perseguimento di un fine meramente dilatorio confermato, peraltro, dal termine a comparire fissato ad oltre 180 giorni dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo avvenuto in data 23.07.2003.

Con comparsa di costituzione si costituiva l'avv. Piero Lorusso impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed ex art. 184 c.p.c con il deposito delle relative memorie, la causa veniva non veniva ulteriormente istruita e, dopo svariati rinvii e

precisate le conclusioni, veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Con la sentenza gravata il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, dopo una serie di rinvii che si protraevano per ben 13 anni, rigettava le domande attoree, con compensazione delle spese di lite.

La manifesta infondatezza ed illegittimità della sentenza de qua sarà evidente alla luce delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c..

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha illegittimamente rigettato la domanda spiegata dall'appellante volta allo svolgimento del giudizio con le forme stabilite dall'art. 29 della L. n. 794/1942 atteso che controparte non ha mai contestato la sua qualità di cliente dell'avvocato istante.

La circostanza assume particolare rilevanza nella fattispecie in esame in quanto il Giudice monocratico avrebbe dovuto "spogliarsi" della competenza della presente causa in favore del Collegio peraltro del Tribunale di Bari specializzata per la liquidazione degli onorari degli avvocati nelle forme di cui all'art. 29 L. n. 794/1942.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti (Cass. sez. II, 28.08.1997 n. 8169) *In tema di pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali, tanto nel caso in cui il procedimento di liquidazione sia stato iniziato con il rito speciale, previsto dall'art. 28 della L. n. 794 del 1942 quanto nell'ipotesi in cui sia stato adottato l'ordinario procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. deve sempre svolgersi con le forme stabilite dall'art. 29 della legge anzidetta, ogni qualvolta il debitore non contesti la sua qualità di cliente dell'avvocato e/o del procuratore*".

Con sentenza n. 4967/04 la Suprema Corte ha rilevato che "la questione posta sulla composizione del Tribunale adito per la liquidazione di onorari di avvocato, ai sensi

degli artt. 28, 29 e 30 L. n. 794/1942 con riguardo a prestazioni rese nei confronti del proprio cliente, va risolta affermando la dovuta collegialità di quella composizione, rispetto alla composizione monocratica, nella specie assunta e da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato.

Ed invero, premesso che l'anzidetto procedimento di liquidazione è procedimento camerale, tale definito dal legislatore e premesso altresì che la questione di riparto della cognizione tra giudice monocratico e giudice collegiale opera all'interno del medesimo ufficio giudiziario ed ontologicamente attiene al tema della costituzione del giudice, non già a quello della competenza, relativo al riparto di cognizione tra uffici giudiziari diversi, l'indicato rilievo di collegialità della composizione del Tribunale e affatto desumibile dalla lettera dell'art. 50 bis c.p.c. inserito nel DLGS.

19 febbraio 1998 n. 61, prima della proposizione della domanda nel 1999.

Dispone, infatti, l'art. 50 bis c.p.c. al comma secondo che il Tribunale giudica "in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 c.p.c. e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto", con ciò palesando, per quanto già enunciato da Codesta Corte (v. Cass. n. 13927/02) una riserva di collegialità in merito, da cui restano esclusi quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali vi è disposizione diversa.

L'accertata inosservanza del secondo comma dell'art. 50 bis c.p.c. quanto a composizione collegiale del Tribunale, determina la nullità del provvedimento impugnato, giusta conforme previsione dell'art. 50 quater c.p.c., che, per l'appunto, innovando rispetto alla lettera del precedente art. 274 bis c.p.c. introdotto dalla

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

legge 26 novembre 1990, ha sanzionato l'inosservanza delle regole in materia di composizione collegiale o monocratica del Tribunale con una nullità".

E ancora: Cassazione Civile Sez. II, 26.07.2005, n. 15587: "(...)E' stato affermato, invero, da questa Suprema Corte che il procedimento per la liquidazione di onorari e di avvocato ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, che si svolge in Camera di consiglio, deve essere trattato dal tribunale in composizione **collegiale**, atteso che l'art. 50-bis, secondo comma. c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, recante l'istituzione del giudice unico) prevede, per i procedimenti in Camera di consiglio, disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerale, per i quali sia altrimenti disposto, e, tra questi, i procedimenti in Camera di consiglio già di competenza del pretore, e ora attribuiti al tribunale, secondo quanto dispone l'art. 244 del D.Lgs. n. 51 sopra citato; con la conseguenza che l'inosservanza della regola sulla ~~composizione~~ **composizione collegiale del tribunale**, in quanto attinente alla costituzione del giudice, determina, ai sensi dell'art. 50-quater della legge predetta, la nullità del provvedimento adottato dal tribunale in **composizione monocratica**, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cass. n. 4967/2004 (...)).

Con ordinanza del 24.05.2006 n. 12249 la Suprema Corte osservava preliminarmente che il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30, si svolge in Camera di consiglio e deve essere trattato dal Tribunale in composizione **collegiale**, atteso

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

che l'art. 50 bis cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del Giudice unico) prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 cod. proc. civ. e segg., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerati, per i quali sia altrimenti disposto, e tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del pretore, e ora attribuiti al Tribunale, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244 - Cass. 4967/2004. Ciò premesso, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il Tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo Tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del Giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto

essere trattata dal collegio o viceversa, ovvero una dichiarazione d'incompetenza a decidere, determina - secondo quanto prevede l'art. 50 quater cod. proc. civ. - una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., comma 1, con i motivi di gravame (Cass. 4967/2004; Cass. 12174/2005; Cass. Civ. Sez. II 26.07.2005, n. 15587; Cass. Civ. Sez. II, 11.03.2004, n. 4967, Cass. 6071/2004.

Le SS. UU. della Suprema Corte con sentenza n. 12609 del 20/07/2012 (pronunciata in relazione a due giudizi pendenti tra l'odierno appellante e il Comune di Modugno) hanno definitivamente chiarito che le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al Tribunale, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29

e 30, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis c.p.c., comma 2, come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Ed ancora: v. Cassazione civile sez. II 19/11/2013 n. 25942 Il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli art. 28, 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794 si svolge in camera di consiglio per cui ai sensi dell'art. 50 bis, comma 2, c.p.c. dev'essere trattato dal tribunale in composizione collegiale; tale norma infatti espressamente prevede una riserva di collegialità per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli art. 737 e ss. c.p.c.

In tal senso si è pronunciata anche nel 2014 la Suprema Corte (v. Cass. sezione II, sentenza 31.03.2014 n. 7504; Cass. sezione VI, sentenza 19.02.2014 n. 3915) in una fattispecie esattamente analoga alla presente in cui si è affermato che *"E' nullo il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma in composizione monocratica - e non collegiale - all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30.*

Da ultimo, finanche la Consulta (Corte Costituzionale 01/04/2014 n. 65) ha affermato che *>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la*

competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. La riserva di collegialità si conforma al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a), della legge delega n. 69 del 2009 che ha imposto al Governo il rispetto dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante fissati dalla legislazione vigente. Infatti, considerato che l'art. 50- bis cod. proc. civ. affida al tribunale in composizione collegiale i procedimenti in camera di consiglio e l'art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevedeva espressamente lo svolgimento camerale delle controversie sulla liquidazione degli onorari forensi, il previgente modello processuale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, era imperniato sulla collegialità del giudicante, semplicemente ribadita dal legislatore delegato in ossequio al citato criterio direttivo. L'inconvertibilità del rito sommario in quello ordinario è, invece, conforme all'art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, della legge

delega che esclude la possibilità della conversione per i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa. Del resto, lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso; e la riforma del 2011 ha stabilito il divieto di conversione per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, perseguendo così finalità di riduzione e semplificazione dei riti civili.

Ne discende la nullità e/o illegittimità dell'impugnata sentenza.

2) Omissione e/o Insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 L. n. 794/1942.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui si omette di considerare che il Giudice di prime cure - la dott.ssa Delia - non è neppure il Capo dell'Ufficio Giudiziario adito per il processo ossia il Presidente del Tribunale di Bari, la cui competenza funzionale è assolutamente inderogabile ex artt. 28 e 29 L.n. 794/1942, così come reiteratamente affermato da Codesta Ecc.ma Corte (v., *ex plurimis*, Cass., sez. II, 16.07.2002 n. 10293).

E infatti, *la competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942. n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dell'avvocato nei confronti del proprio cliente - è funzionale ed inderogabile in riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, e*

giudice unico che è a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale) (Cass. Sezioni Unite, 23.03.1999 n. 182)

E ancora: Cass. civ. Sez. II, 23-10-2001, n. 13001: "(...) *la competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13.6.42 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dell'avvocato o del procuratore nei confronti del proprio cliente - ha natura inderogabile e si riferisce alla persona del capo dell'ufficio (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, ovvero, se giudice unico, giudice conciliatore o pretore titolare), sicché esclude la competenza degli altri magistrati in sottordine. Eventuali sostituzioni del capo dell'ufficio nella trattazione di tali cause sono consentite*

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

esclusivamente in applicazione delle norme che disciplinano le sostituzioni e le supplenze (art. 39, 99 e 101 e ss. legge 13.6.42 n. 794) e non già in virtù di provvedimenti di delega e di designazione (cfr. Cass. 27.1.1995, n. 993; 8.2.1996, n. 1012) (...)"

Da ultimo, la Suprema Corte (Cass., sezione II civile, 6 dicembre 2013 n. 27402) richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 182 del 1999) hanno riaffermato il principio per cui *"La competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale*

divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione risponde ad esigenze meramente organizzative".

Invero, non è chi non vede come nella fattispecie in esame non sia contestato – nè è contestabile – nè il conferimento del mandato *ad litem* da parte del resistente nè i limiti dello stesso nè lo svolgimento dell'attività professionale che risulta documentata *per tabulas* dai verbali di udienza e dalle memorie difensive e dagli scritti difensivi prodotti in atti.

E' noto come la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 21-05-2003, n. 7957; Cass. civ., sez. II, 01-12-2000, n. 15388; Cass. civ., sez. II, 20-04-1993, n. 4619; Cass. civ., sez. I, 27-02-1995, n. 2229; Cass. civ., sez. I, 12-08-

1997, n. 7533; Cass. civ., sez. II, 12-09-2000, n. 12035; Cass. civ., sez. II, 27-03-2001, n. 4419) abbia reiteratamente e costantemente affermato che: *"In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, il rito speciale camerale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non è ammesso nei soli casi di contestazione del rapporto di clientela, della natura giudiziale dei compensi pretesi, dell'avvenuta transazione della lite, ovvero di domanda riconvenzionale del cliente convenuto. Ne consegue che non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per avere già estinto il credito vantato oppure perché il credito stesso è prescritto".*

Ed ancora: (Cass. civ., sez. II, 21-04-2004, n. 7652; Cass. civ., sez. Lavoro, 19-03-2001, n. 3930; Cass. civ., sez. II, 21-05-2003, n. 7957) *"Come già evidenziato più*

volte da questa Corte, la liquidazione ex artt. 28 ss. della L. 13.6.42 n. 794 dei compensi dovuti all'avvocato deve, ovviamente, tener conto degli anticipi versati dal cliente al professionista e la semplice eccezione di parziale estinzione del debito sollevata dal cliente stesso, così in sede di comparizione ex art. 29/l come in sede d'opposizione ex art. 30, non mettendo in discussione l'an del compenso dovuto al professionista né introducendo domande riconvenzionali ma lasciando la materia del contendere limitata alla sola determinazione del quantum effettivamente dovuto all'attore dal convenuto, è compatibile con la trattazione della controversia nelle forme del rito speciale, id est al genere di valutazione che ad un tempo dà luogo alla necessaria applicazione di esso ma ne costituisce anche l'unico possibile oggetto

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

ed il limite invalicabile della sua applicabilità, in quanto di tale oggetto non comporta estensione alcuna (Cass. 12.6.98 n. 5862, 28.8.97 n. 8169, ma già 30.7.84 n. 4527, 19.5.65 n. 976).

In tale ipotesi, infatti, non può ravvisarsi l'introduzione di un'eccezione basata sull'istituto della compensazione e sulla relativa normativa codicistica e, quindi, su di un diverso rapporto ed un autonomo thema decidendum, giacché detto istituto, presupponendo la coesistenza di crediti di ciascuna delle parti verso l'altra e l'autonomia dei rapporti dai quali i contrapposti crediti delle parti traggono origine, non può trovare applicazione quando questi nascano dal medesimo rapporto, nel qual caso può aversi soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare ed avere (Cass. 19.3.01 n. 3930, 23.1.99 n. 648, 26.1.96 n. 600), e tanto meno quando al credito vantato dall'una delle parti

l'altra non contrapponga un proprio controcredito ma un adempimento parziale in conto di esso, nel qual caso neppure di compensazione impropria può parlarsi ma di accertamento contabile del dato rispetto al dovuto.

E' solo il caso, poi, di rilevare come in una pronuncia della giurisprudenza di merito (Trib. Bari, G.U. Romita, 06.06.2005: all.) si è provveduto addirittura ad operare il mutamento di rito ex art. 30 L. n. 724/1942 di una causa iniziata in forma ordinaria (v. pag. 2 della sentenza). Nella medesima controversia, poi, (v. pag. 4) il Giudice adito statuiva che "dalla somma complessivamente determinata va sottratto l'acconto di € 1.857,37 versato dalla D'Attoma al Lorusso, come specificato da quest'ultimo in sede di comparsa conclusionale".

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Né ci si può esimere dal rilevare che finanche con sentenza del 14.09.2005 e nel medesimo procedimento il Tribunale di Bari (G.U. dott.ssa Procoli, n.r.g. 2776/2004) ha così affermato: *"Innanzitutto va disattesa la richiesta di mutamento del rito. Invero per pacifica giurisprudenza "Lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 L. 13/06/1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato è applicabile ogni qualvolta il debitore non contesti l'esistenza del rapporto professionale né sollevi una domanda riconvenzionale che ampli il thema decidendum inserendovi una nuova pretesa. Pertanto è legittima la prosecuzione del giudizio di opposizione con il rito speciale quando il cliente si limiti ad eccepire la parziale estinzione del debito per acconti versati al professionista (Cass., sez. civ, n. 8169/1997).*

Facendo mera applicazione alla fattispecie in esame delle norme procedurali

~~innanzi richiamate in epigrafe e dei principi affermati dalla Suprema Corte, va~~

dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'impugnata sentenza.

3) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia INAMMISSIBILITA' E NULLITA' DELL'OPPOSIZIONE.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare la tardività della notifica e conseguente inammissibilità e nullità dell'opposizione. Invero, così come si desume dall'avviso di notifica l'atto è stato depositato nella Casa Comunale di Bari in data 16.10.2003 e ritirato successivamente a fronte di un decreto ingiuntivo notificato in data 23.07.2003 ed in relazione al quale il termine utile di opposizione era

inderogabilmente fissato per il 16.10.2003

4) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sull'eccezione di irritualità ed invalidità della notifica dell'opposizione. Invero, ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto nella casa comunale è necessario che nella relativa notifica risulti non solo che al domicilio del destinatario lo stesso non sia rinvenuto ma anche che non si sia trovato nessuno degli appartenenti alla sua famiglia, - circostanza assai difficile che si possa essere verificata in considerazione della circostanza che nello stabile ed a piani diversi risiedono numerosi congiunti

dell'opposto, giusta certificato di residenza (all.ti 1) né alcun vicino di casa - circostanza anche questa assai difficile da verificarsi essendo nello stabile allocate ben 14 famiglie (v. verbale assemblea condominio) - né il portiere dello stabile, fornendo così la prova che erano stati effettuati tutti gli adempimenti cui fa riferimento il successivo art. 148 c.p.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza: *"L'irreperibilità che consente il ricorso all'eccezionale procedimento di notificazione descritto nell'art. 140 c.p.c. deve conseguire all'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto al destinatario non soltanto quando la notificazione non avvenga a mani proprie e nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, ma anche quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non*

esistono) o non si rinvergono (nel senso che non sono presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario. L'impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione dell'art. 140 c.p.c concretamente adottata, la cui nullità, (...) comporta la cassazione delle sentenze dei due giudici di merito con rinvio della causa al primo giudice" (Cass. Civ., Sez. Lav., 9.01.1991 n. 104). Ed ancora: "La validità della notifica eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c, postula che i luoghi di residenza, domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c" (Cass.

Civ., Sez. III 15.02.1996 n. 1166); "La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c che trattandosi di elementi essenziali della fattispecie notificatoria devono essere tutti osservati (...)" (Cass. Civ., Sez. II, 13.05.1998, n. 4812)

5) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia
INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sulla circostanza che ne la raccomandata è

mai stata ricevuta dallo stesso destinatario. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità *"La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che per la sua effettuazione richiede il deposito della copia dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e la spedizione della raccomandata, non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale giudiziario non dia atto nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito, non essendo a tal fine sufficiente la semplice dichiarazione di aver eseguito la notificazione ai sensi del citato art. 140, senza che il suddetto vizio resti sanato dalla ricezione della raccomandata da un familiare del destinatario"*. (Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1990, n. 1938).

6) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione
con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia

INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che, secondo la costante giurisprudenza, *"l'esito negativo delle ricerche anagrafiche svolta dall'ufficiale giudiziario costituisce il presupposto per la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento col procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c presupposto che deve risultare dalla relata di notifica"*. Non è chi non vede come nella fattispecie in esame, il suddetto presupposto defici in toto, inficiando per nullità la notifica *de qua*.

7) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione
con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia

INAMMISSIBILITA' E INVALIDITA' DELLA NOTIFICA

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sull'inammissibilità e l'invalidità insanabile della notifica che discende, altresì, dalla circostanza che nella fattispecie in esame è stata in toto omessa l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, *"La procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c. concernente le ipotesi di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c., di ricevere la copia dell'atto da notificare, consta di tutti e tre gli adempimenti dalla stessa norma indicati e cioè: 1) il deposito della copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; 2)*

~~l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;~~ 3) la comunicazione della relativa notizia al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. È necessario il compimento di tutte e tre le formalità da tale norma previste, sicché l'omissione di uno di detti adempimenti - o la sua effettuazione dopo la scadenza di termini perentori quali sono quelli stabiliti per le impugnazioni - si risolve non in un semplice vizio della notificazione stessa, come tale suscettibile di sanatoria a seguito del comportamento processuale della parte interessata o di provvedimento adottato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., bensì nel mancato completamento della stessa e perciò nella sua inesistenza giuridica, talché da essa non può scaturire effetto alcuno e tanto meno quello di neutralizzare l'avvenuta decadenza di un mezzo

d'impugnazione qual'è l'opposizione al decreto ingiuntivo". (Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 1978, n. 2720).

8) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale per omesso deposito delle delibere giuntali in copia conforme e definitivamente esecutive.

Orbene, non è chi non vede come sia manifesto il difetto di legittimazione processuale dell'opponente in ragione dell'omesso deposito delle delibere di Giunta

comunale in copia conforme e definitivamente esecutive, ossia con l'attestazione a cura del Segretario Comunale dell'avvenuto esperimento della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

L'omissione perpetrata dall'Ente opponente è sanzionata dalla consolidata giurisprudenza (Trib. Bari sezione distaccata di Rutigliano, sentenza n. 468/10 Lotito/Comune di Casamassima; TAR Sicilia di Palermo, sez. II, SAIE srl/Comune di Regalbuto, sentenza n. 899/11; TAR Sicilia di Palermo, sez. II, SAIE srl/Comune di Siculiana, sentenza n. 896/11; TAR Sicilia di Palermo, sez. II, SAIE srl/Comune di Campobello di Licata, sentenza n. 894/11: all.ti.) con la quale statuiva che *"in via principale ed assorbente va dichiarato il difetto di legittimazione processuale del Comune di Casamassima in persona del Sindaco pro-tempore, in quanto la*

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@picolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

deliberazione di giunta di conferimento d'incarico a stare in giudizio è priva dell'attestazione di definitiva esecutorietà (C. Cass. Civ. n. 1442/2000, 5353/2007)" (sent. n. 468/2010 il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano).

Ed ancora, il Tar Sicilia di Palermo, sezione II, con le sentenze surichiamate statuiva che *"In via preliminare e in accoglimento dell'apposita eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente SAIE alla pubblica udienza, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente Comune di..., essendo stata depositata in giudizio la deliberazione della giunta municipale autorizzativa alla resistenza priva di ogni indicazione in ordine alla esecutività, stante che sono rimaste prive di sottoscrizione da parte del Segretario comunale la relativa attestazione nonché la certificazione concernente la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio".*

Nè ci si può esimere dal rilevare come erri il Giudice di prime cure allorché affermi la regolarità della costituzione dell'Ente mediante la delibera di G.M. n. 149 del 2007 che afferisce a diverso giudizio inter partes e che non ha pertanto alcuna rilevanza nella presente causa.

9) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore profilo.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sulla nullità della procura *ad litem* e la conseguente

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

improcedibilità della citazione in opposizione. Invero, appare assolutamente omessa l'indicazione del nominativo del Sindaco *pro tempore* del Comune di Modugno in persona del quale il suddetto Comune sta in giudizio e che, pertanto, avrebbe conferito la procura alle liti. Tale indicazione non compare né nel corpo dell'avversa citazione, né riprodotto nella copia notificata, nel mandato conferito al procuratore costituitosi, né tanto meno si riesce ad evincere dalla firma apposta sul mandato che appare assolutamente illeggibile. L'incertezza sulla persona fisica titolare dei poteri rappresentativi in giudizio, per consolidata giurisprudenza (Cass., ss. uu., n. 1167/1994; Cass., ss. uu., n. 5398/95) comporta l'invalidità della procura. D'altra parte nella copia dell'opposizione notificata manca *in toto* alcun riferimento al mandato che dovrebbe essere presente sull'originale della citazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, *"Nel giudizio di merito, la procura*

alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non è stato indicato, così nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, nè l'organo titolare del potere di rappresentanza, nè il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, è affetta da nullità assoluta, la quale non è sanabile nè attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 c.p.c., nè mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimità (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito)". (Cassazione civile, sez. trib., 12 novembre 2003, n. 16991)

10) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore profilo.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sul difetto di legittimazione processuale derivante dalla circostanza che la relazione dell'Ufficio Legale introduttiva della delibera di Giunta Municipale di conferimento di incarico al procuratore del comune di Modugno non è stata redatta né dal dirigente del I settore né dal responsabile dell'Ufficio ma da un sedicente "Istruttore Amministrativo" avv. Francesco Digennaro che non ha la qualifica per poter svolgere le funzioni di responsabile del procedimento. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, "Ai sensi del

combinato disposto degli art. 5 e 6 della l. n. 241 del 1990, che ha istituito la figura del responsabile del procedimento e dell'art. 3 comma 2 del d.l. n. 29 del 1993, che riserva esclusivamente ai dirigenti le attività di gestione e la rappresentanza esterna dell'amministrazione, il responsabile del procedimento che non abbia qualifica dirigenziale (o, in quanto IX livello non agisca in assenza o impedimento del dirigente) non può adottare provvedimenti in quanto l'emanazione dell'atto finale rientra tra i poteri esclusivi del competente dirigente insuscettibili di delega a funzionari non in possesso di tale qualifica. (C.Conti reg. Sicilia, sez. contr., 3 dicembre 1996, n. 80)

Ne discende l'insanabile illegittimità della delibera con conseguente nullità della

citazione in opposizione.

11) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore profilo. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOTTO ULTERIORE PROFILO.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sul difetto di legittimazione processuale derivante dalla circostanza che il mandato risulta conferito in virtù di delibera di giunta municipale e risulta sottoscritto dal sindaco *pro tempore*. E' noto che alla luce dell'art. 107 del T.U. degli enti locali (d.lgs. 18.08.2000 n. 267) "Spettano ai dirigenti

~~tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che~~
impegnano l'amministrazione verso l'esterno" e che ai sensi dell'art. 16 comma 1, lett. f) del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni e del d.lgs. n. 165/2001 è affidato ai dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti nonché di conciliare e transigere. Ne discende la palese inammissibilità e nullità della citazione in opposizione.

12) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOTTO ULTERIORE PROFILO. CONFLITTO DI INTERESSE.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

di prime cure omette di delibare sul difetto di legittimazione processuale derivante dalla circostanza che la relazione dell'Ufficio Legale introduttiva della delibera di Giunta Municipale di conferimento di incarico al procuratore del Comune di Modugno è stata redatta dall'Istruttore Amministrativo avv. Francesco Digennaro che si trovava in una chiara situazione di conflitto di interesse. Infatti con la determina n. reg. gen. 1051, n. 252/RD/I sett. del 19.08.2003 si provvedeva a liquidare - in ossequio non si sa bene di quale criterio cronologico - al dipendente comunale nonché avvocato Francesco Digennaro la somma di € 57.244,71 a fronte di nota datata 04.04.2003 (quella dell'opponente è del 12.07.2002!).

Orbene, poiché per ammissione dell'avv. Carlucci contenuta nella determina del 02.02.2004 l'Ente si sarebbe trovato in una situazione di l'indisponibilità economica, è evidente come l'ipotetica liquidazione del decreto ingiuntivo

dell'opposto avrebbe comportato l'impossibilità per l'istruttore amministrativo di vedere liquidate le proprie spettanze.

13) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia LIQUIDAZIONE PARZIALE.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sul comportamento successivamente tenuto dall'Amministrazione Comunale. Oltre alla "perla" della missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti a firma

dell'avv. Carlucci di riconoscimento del debito vantato dall'opposto, sotto *"la spada di Damocle"* della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, con determina del dirigente del I settore del 02.02.2004 (all. 2) l'Amministrazione Comunale di Modugno provvedeva a liquidare parzialmente l'opposto per l'importo dichiarato di € 68.050,10 (in verità l'importo tardivamente è di € 57.506,23, giusta parcella n. 15 del 05.03.2004 a firma del professionista oggetto di disconoscimento) a fronte di una richiesta avanzata nel lontano 12.07.2002 n. prot. 31233.

Nella predetta determina è riportata una relazione del responsabile del procedimento – guarda caso l'avv. Cristina Carlucci – la quale riporta – oltre alla serie di eccezioni riprodotte nell'opposizione, forse in omaggio al brocardo *"excusatio non petita, accusatio manifesta"*, un'affermazione – tra le

molte altre – assolutamente non rispondente a verità: in particolare, afferma che *"(...) nelle more della verifica di detta parcella da parte dell'ufficio competente, attesa anche l'indisponibilità economica dell'Ente (...)".* In proposito è bene precisare che dal 12.07.2002 (data di deposito della richiesta dell'opponente avente ad oggetto la liquidazione di onorari professionali con parere di congruità del competente Ordine professionale per cui è causa) sino al 02.02.2004 (data della determina dirigenziale con cui si è provveduto tardivamente e parzialmente alla liquidazione dei predetti onorari) l'Amministrazione Comunale era tutt'altro che in una situazione di *"indisponibilità economica"* (sic!), così come dimostrato dalla circostanza che la stessa (limitando il conteggio ai soli onorari

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

liquidati ad avvocati) ha provveduto a liquidare la cospicua somma di € 354.644,90, giusta n. 38 determine dirigenziali allegate alla presente (all.ti 3- 39).

Tra queste determine ce n'è una – quella “ferragostana” n. reg. gen. 1051, n. 252/RD/I sett. del 19.08.2003 con la quale si provvedeva a liquidare – in ossequio non si sa bene di quale criterio cronologico - al dipendente comunale nonché avvocato Francesco Digennaro la somma di € 57.244,71 a fronte di nota datata 04.04.2003 (quella dell'opponente è del 12.07.2002 !).

E' opportuno rilevare – se le date non sono opinabili – che il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione è stato notificato al Comune di Modugno il 23.07.2003.

Dulcis in fundo, la deliberazione di costituzione nel presente giudizio, risulta adottata sulla base della relazione del I settore a firma proprio dell'istruttore

amministrativo avv. Francesco Digennaro.

Ogni commento appare superfluo atteso che non si riesce ad individuare – neppure a seguito di una lunga e meditata riflessione – l'interesse pubblico sotteso a preferire la liquidazione di una mera nota presentata in data 04.04.2003 a firma di un dipendente comunale in luogo della liquidazione di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un parere di congruità dell'Ordine professionale ed a fronte di una nota depositata nel lontano 12.07.2002.

Sotto tale profilo si chiede che l'On.le Giudicante voglia valutare sia l'opportunità di trasmettere gli atti alle competenti Procura presso la Corte dei Conti e Procura della Repubblica per valutare e perseguire gli illeciti contabili e penali eventualmente

perpetrati sia sanzionare siffatto comportamento liquidando il richiesto risarcimento danni per lite temeraria.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di deliberare sulla missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti che si è provveduto a riversare in atti nel corso dell'udienza del 05.02.2004.

Nella predetta missiva a firma - guarda caso - dello stesso procuratore dell'Ente e responsabile dell'Ufficio Legale avv. Cristina Carlucci, la medesima, rappresentando l'insufficienza della somma di euro 150.000 assegnata all'Ufficio sul cap. n. 5440 denominato spese legali - oneri pregressi, allegava il prospetto informativo predisposto secondo ordine

cronologico di deposito delle parcelle all'interno del quale figura la seguente dicitura *"ASPE - Importo 176.058,21 (richiesto con procedimento monitorio)- avvocato ente Lorusso Piero - data 12.07.2002"*.

Ne discende che l'Amministrazione comunale - in una con l'avv. Carlucci - sono ben consci della debenza del credito azionato dall'odierno opposto e ciò nonostante intraprendono temerari giudizi di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorse pubbliche.

Sotto tale profilo si chiede che l'On.le Giudicante voglia valutare sia l'opportunità di trasmettere gli atti alle competenti Procura presso la Corte dei Conti e Procura della Repubblica per valutare e perseguire gli illeciti contabili e penali eventualmente

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

perpetrati sia sanzionare siffatto comportamento liquidando il richiesto risarcimento danni per lite temeraria.

15) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sull'avvenuto riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione.

E' bene precisare che con la missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti l'avv. Cristina Carlucci, nella sua doppia veste di responsabile dell'ufficio legale e di responsabile del

procedimento di liquidazione degli onorari maturati dall'opposto nel giudizio Comune di Modugno c/ ASPE, ha provveduto al riconoscimento del debito dell'Amministrazione nei confronti dell'avv. Lorusso, confermando - una volta di più - la fondatezza del diritto azionato dall'odierno opposto.

Ne discende l'intervenuta cessazione della materia del contendere con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà pronunciarsi solo con riferimento alle differenze a tutt'oggi da liquidare a cura dell'Ente, alla richiesta di liquidazione delle spese del presente giudizio, alla domanda riconvenzionale ivi spiegata dall'opposto e sulla domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

16) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia SULL'ASSUNTA ERRATA (sic!) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL RICORRENTE. INAMMISSIBILITA'.

Si impugna - e si chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sulla circostanza che controparte introduce inammissibilmente e tardivamente nel corso dell'udienza del 05.02.2004 - e non già, così come avrebbe dovuto, in sede di citazione per l'opposizione - l'eccezione secondo la quale dagli importi richiesti con il procedimento monitorio si sarebbero dovuti detrarre gli importi liquidati per la fase cautelare.

L'assoluta insipienza dell'eccezione emerge alla luce della mera ed obiettiva lettura della relazione introduttiva del I sett. dell'Ufficio Legale riportata nella

delibera G.M. n. 131 del 03.10.2003 di conferimento di incarico per il presente giudizio di opposizione laddove *claris verbis* si afferma:

- "(...) con provvedimento dirigenziale n. 170/ I° del 26.04.1999 l'amministrazione provvedeva a liquidare all'avvocato Lorussó la somma di lire 41.043.679 per l'attività giudiziale svolta dinanzi alla Corte di Appello, limitatamente alla fase cautelare;

- con successive note (di cui si omette - forse per pudore - la data!) l'avv. Piero Lorusso trasmetteva nota specifica, chiedendone la liquidazione, per l'attività giudiziale sempre innanzi alla Corte di Appello, relativamente alla fase di merito, prestata in favore del Comune di Modugno pari a € 150.812,15"(...);

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Ne discende, anche sotto questo ulteriore profilo, che l'Amministrazione comunale - in una con l'avv. Carlucci - sono ben consci della debenza del credito azionato dall'odierno opposto e ciò nonostante intraprendono temerari giudizi di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie e dilapidando risorse pubbliche.

Sotto tale profilo si chiede che l'On.le Giudicante voglia valutare sia l'opportunità di trasmettere gli atti alle competenti Procura presso la Corte dei Conti e Procura della Repubblica per valutare e perseguire gli illeciti contabili e penali eventualmente perpetrati sia di sanzionare siffatto comportamento liquidando il richiesto risarcimento danni per lite temeraria.

17) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della

controversia SULL'ASSUNTA ERRATA (sic!) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL RICORRENTE. INAMMISSIBILITA'.

Si impugna - e se ne chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di delibare sulla circostanza che l'avv. Lorusso ha proposto ben due istanze di sospensione del lodo ed ha sostenuto ben due discussioni.

La prima istanza di sospensione del lodo è, infatti, in calce all'atto di impugnativa del lodo ed è stata discussa in sede di prima udienza (quella del 06.05.1998) così come risulta documentato per tabulas dall'atto introduttivo del giudizio notificato il 20.02.1998 (all. 40) e dal successivo verbale di udienza (all.). In merito a tale

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

prima istanza il Consigliere Istruttore riteneva di non dover provvedere sulla inibitoria perché di competenza collegiale.

Pertanto l'avv. Lorusso, sollecitato dall'Ente rappresentato, provvedeva a depositare nuova autonoma e motivata istanza di sospensione del lodo gravato (all. 41) che veniva successivamente discussa ed accolta dal Collegio Giudicante con l'ordinanza di sospensione del 16.06.1998.

Ne discende che la prima liquidazione afferisce a tale secondo giudizio cautelare autonomamente intrapreso: è ben evidente - anche sotto ulteriore profilo - l'assoluta pretestuosità dell'eccezione tardivamente e pretestuosamente sollevata *ex adverso*. Peraltro non ci si può esimere dal rilevare come l'importo liquidato nella fase cautelare non è di £ (vecchie lire) 41.403.679 - come asseritamente sostenuto dall'amministrazione resistente - bensì di £ (vecchie lire) 34.706.019 giusta fattura

emessa in data 01.08.1999 (all.) e nella quale di fa espresso riferimento alla fase cautelare.

18) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia SULL'ASSUNTA ERRATA (sic!) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL RICORRENTE. ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. n. n. 49 DEL 10.07.1996.

Si impugna - e se chiede la riforma - la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure accoglie l'eccezione di controparte sull'asserita applicabilità della delibera di C.C. n. 49/1996.

Secondo l'assunto avverso, il Comune potrebbe – forse in virtù di uno *ius singulare* ignoto agli operatori del diritto - applicare unilateralmente e *motu proprio* la tariffa professionale più gradita imponendola – peraltro in modo furtivo – al professionista officiato. In proposito non ci si può esimere dal rilevare come controparte cerchi invano di confondere l'On.le Giudicante: è bene precisare che la delibera mai comunicata all'odierno opponente è la delibera C.C. n. 49 del 10.07.1996 che introdurrebbe – come criterio di liquidazione delle parcelle professionali applicabile singolarmente nei confronti dei soli avvocati (e gli altri professionisti?) - i minimi tariffari maggiorati del 20%.

Orbene, siffatta delibera non è mai stata consegnata né mai resa nota all'odierno opponente (oltre che mai accettata dallo stesso): controparte non si è neppure premurata di dimostrare il contrario anche perché *"ad impossibilia nemo tenetur"*.

L'onere di consegnare la predetta delibera ha una sua precisa fonte legislativa da individuare nell'art. 3 L. n. 241/1990 che recita *"se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto che cui esso si richiama"*. Ne consegue l'effetto invalidante della delibera per violazione del disposto di cui all'art. 3 L. n. 241/1990 non consentendo la ricostruzione dell'*'iter* logico dell'Amministrazione.

D'altra parte il riferimento a un criterio di liquidazione non può essere esaustivo laddove nel corso del procedimento sia emerso un parere contrastante di altro Organo (cioè l'Ordine Professionale, l'unico legittimamente deputato a darli). In tal

caso la P.A. non può limitarsi al rinvio ad uno dei pareri ma è tenuta a specificare le ragioni alla stregua delle quali si impone la preferenza per uno dei due apporti consultivi rispetto all'altro.

In particolare la difesa dell'Ente riterrebbe "errata" la quantificazione operata dal Competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari sulla base del presupposto che nella delibera di conferimento di incarico si era fatto riferimento a una "*spesa presunta*"

La tesi è priva di pregio. E' noto che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad indicare nelle delibere di conferimento di incarico ai professionisti la spesa che presumibilmente l'espletamento dell'attività libero professionale comporterà alle casse comunali. E' altrettanto noto, però, che una simile indicazione non è assolutamente vincolante, in specie per l'Amministrazione che, infatti, nella totalità

dei casi provvede ad integrare l'importo inizialmente predisposto che funge da mero fondo spese. Nell'ipotesi in cui la predetta circostanza fosse contestata da controparte, si chiede sin d'ora di ordinare in via istruttoria all'Amministrazione resistente di produrre in giudizio tutte le delibere di incarico conferite a professionisti esterni e le relative determine di liquidazione finali.

Nel caso di specie, peraltro, è la stessa Amministrazione che – conscia dell'assoluta inadeguatezza dell'importo stanziato in ragione del valore della controversia – ha *claris verbis* previsto "*la salva esatta determinazione della relativa specifica*" da parte – evidentemente – dell'Ordine professionale a ciò deputato per legge.

La suddetta pacifica interpretazione è stata avallata dall'Amministrazione che_

dopo averla richiesta al professionista a mezzo proprio dell'avv. Cristina Carlucci – ha costretto il professionista a gravarsi del relativo onere pari a € 2.544,25.

L'avvenuta richiesta della parcella professionale corredata del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulta confermata dalla circostanza che sia la missiva del 09.07.2002 depositata in data 12.07.2002 n. prot. 0031233, sia la missiva del 03.03.2003 n. prot. 11098 (all.) tutte indirizzate all'Amministrazione resistente, contenevano il riferimento alla predetta richiesta e per nessuna delle tre missive l'Amministrazione ha mai contestato la predetta circostanza, confermando la veridicità della stessa.

Ma c'è di più!

La circostanza che l'Amministrazione abbia voluto rimettere – così come è legittimo – la determinazione degli onorari a liquidarsi al competente Consiglio dell'Ordine

risulta confermato dal comportamento tenuto dalla stessa in conseguenza del deposito della parcella vistata dall'Ordine professionale.

Infatti con missiva del 09.07.2002 depositata al Comune di Modugno in data 12.07.2002 al n. prot. 0031233 l'opposto così esponeva "Chiarissimo Avvocato, in riscontro alla Sua richiesta di parere di congruità in merito alla controversia di cui all'oggetto mi prego allegare il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari che si è espresso limitatamente agli onorari dovuti, oltre ai verbali e scritti difensivi e sentenza già peraltro trasmessi. Pertanto all'importo di euro 126.270.000 da corrispondersi a titolo di onorari, dovrà aggiungersi l'importo di euro 4.492,20 a titolo di procuratore, nonché di euro 3.521,62 a titolo di spese vive, oltre

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

10% per euro 13.076,22 oltre IVA per euro 29.343,03, CAP per euro 2.8676,76 da cui occorre sottrarre euro a titolo di R.A 28.767,68, per un totale netto a corrispondere di euro 150.812,15. Nell'evidenziare il lungo tempo infruttuosamente trascorso dalla conclusione del procedimento (...) F.to Avv. Piero Lorusso".

Peraltro è prassi dell'amministrazione comunale liquidare gli onorari e i diritti degli avvocati ad avvenuta presentazione del parere di congruità. La predetta circostanza emerge inconfutabilmente dalle determine dirigenziali allegate in atti (all. 42- 49) nelle quali si fa espresso riferimento alla trasmissione all'Ente della nota specifica corredata del parere di congruità.

Orbene, nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso, pari al periodo *monstre* di ben 17 mesi, l'Amministrazione Comunale non ha mai provveduto a contestare la

parcella né nell'an né nel *quantum* facendo acquiescenza alla stessa e - di fatto - approvandola.

E ciò, nonostante l'Amministrazione sia obbligata a concludere ogni procedimento amministrativo, ivi incluso quello di liquidazione delle competenze professionali, entro il termine di trenta giorni previsto dal disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990.

A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "In tema di compensi per prestazioni professionali, la disposizione del d.m. 31 ottobre 1985, comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale, subordina la rivalutazione monetaria dei compensi spettanti al professionista alla condizione

negativa che gli importi esposti in parcella non siano stati contestati nella loro congruità dall'interessato nel termine di tre mesi dall'invio della parcella"
(Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2002, n. 2823)

Essendo decorso infruttuosamente il predetto termine trimestrale, ne consegue, da un lato, la debenza della rivalutazione monetaria sui compensi e, dall'altra, l'incontestabilità – o quanto meno l'infondata contestabilità – della parcella peraltro vistata dal competente Ordine professionale. Pertanto, soltanto con l'atto di opposizione l'Amministrazione Comunale ha strumentalmente provveduto a contestare l'assunta erroneità della quantificazione della parcella professionale.

Non è chi non vede come un siffatto comportamento sia in palese antitesi con i principi di buon andamento ed imparzialità cui deve essere ispirata l'azione

~~amministrativa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97 Cost. oltre ad~~

essere in violazione del canone di buona fede cui deve essere improntato il comportamento dei contraenti sia nella fase delle trattative, sia nella fase del perfezionamento, sia nella fase di esecuzione del contratto.

Né ci si può esimere dal rilevare la valenza di comportamento asseverativo che esso assume anche alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale, con particolare riferimento ai disposti di cui agli artt. 1326 - 1371 c.c. che disciplinano l'interpretazione del contratto.

Con la missiva del 16.01.2004 indirizzata al sindaco, all'assessore al contenzioso, all'assessore alle finanze, al dirigente I settore, al dirigente IV settore, ai revisori dei conti che si è provveduto a riversare in atti nel corso dell'udienza del 05.02.2004.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Nella predetta missiva a firma – guarda caso - dello stesso procuratore dell'Ente e responsabile dell'Ufficio Legale avv. Cristina Carlucci, la medesima, rappresentando l'insufficienza della somma di euro 150.000 assegnata all'Ufficio sul cap. n. 5440 denominato spese legali – oneri pregressi, allegava il prospetto informativo predisposto secondo ordine cronologico di deposito delle parcelle all'interno del quale figura la seguente dicitura "ASPE – Importo 176.058,21 (richiesto con procedimento monitorio)- avvocato ente Lorusso Piero – data 12.07.2002".

Ne discende che l'Amministrazione comunale – in una con l'avv. Carlucci – sono ben consci della debenza del credito azionato dall'odierno opposto e ciò nonostante intraprendono temerari giudizi di opposizione, perseguendo mere finalità dilatorie e dilapidando risorse pubbliche.

A ciò si aggiunga la circostanza che, in recepimento dell'istanza dell'avv. Carlucci il Consiglio Comunale di Modugno ha riconosciuto il debito dell'Amministrazione nei confronti dell'avv. Lorusso, confermando - una volta di più - la fondatezza del diritto azionato dall'odierno opposto.

Va peraltro sottolineato che il Comune di Modugno ha transatto il presente giudizio con atto (all.) sottoscritto a margine dal dirigente di settore dell'Ente e sottoscritto dalle parti ivi incluso l'avv. Lo russo che ha accettato la proposta con missiva inviata sia a mezzo fax sia a mezzo racc.ta (all.).

In merito all'assunta errata quantificazione del credito vantato dal ricorrente per assunta violazione della delibera di C.C. n. 49 del 10.07.1996, è opportuno

precisare che la delibera mai comunicata all'odierno opponente è la delibera C.C. n. 49 del 10.07.1996 che introdurrebbe i minimi tariffari maggiorati del 20%.

Orbene, siffatta delibera non è mai stata consegnata né mai resa nota all'odierno opponente (oltre che mai accettata dallo stesso): controparte non si è neppure premurata di dimostrare il contrario, forse perché *"ad impossibilia nemo tenetur"*.

L'onere di consegnare la predetta delibera ha una sua precisa fonte legislativa da individuare nell'art. 3 L. n. 241/1990 che recita *"se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto che cui esso si richiama"*. Ne consegue l'effetto invalidante della delibera per violazione del disposto di cui all'art. 3 L. n. 241/1990 non consentendo la ricostruzione dell'*'iter* logico dell'Amministrazione.

D'altra parte il riferimento a un criterio di liquidazione non può essere esaustivo laddove nel corso del procedimento sia emerso un parere contrastante di altro Organo (cioè l'Ordine Professionale, l'unico legittimamente deputato a darli). In tal caso la P.A. non può limitarsi al rinvio ad uno dei pareri ma è tenuta a specificare le ragioni alla stregua delle quali si impone la preferenza per uno dei due apporti consultivi rispetto all'altro.

L'avvenuta richiesta della parcella professionale corredata del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulta confermata dalla circostanza che sia la missiva del 09.07.2002 depositata in data 12.07.2002 n. prot. 0031233, sia la missiva del 03.03.2003 n. prot. 11098 tutte indirizzate all'Amministrazione resistente,

contenevano il riferimento alla predetta richiesta e per nessuna delle tre missive l'Amministrazione ha mai contestato la predetta circostanza, confermando la veridicità della stessa.

Ma c'è di più!

La circostanza che l'Amministrazione abbia voluto rimettere – così come è legittimo – la determinazione degli onorari a liquidarsi al competente Consiglio dell'Ordine risulta confermato dal comportamento tenuto dalla stessa in conseguenza del deposito della parcella vistata dall'Ordine professionale avvenuto con missiva del 09.07.2002 depositata al Comune di Modugno in data 12.07.2002 al n. prot. 0031233.

A dimostrare l'assoluta temerarietà della lite è la prassi seguita dall'amministrazione comunale anche successivamente alla delibera C.C. n. 49 DEL 10.07.1996 di

liquidare gli onorari e i diritti degli avvocati ad avvenuta presentazione del parere di congruità. La predetta circostanza emerge inconfutabilmente dalle determine dirigenziali allegate in atti (v. all.ti nn.) nelle quali si fa espresso riferimento alla trasmissione all'Ente della nota specifica corredata del parere di congruità affendenti a incarichi professionali tutti in materia civile e/o amministrativa, con il Comune di Modugno sempre parte resistente.

D'altra parte – accedendo all'illegittima prospettazione di controparte - non si comprenderebbe, comunque, per quale recondita e legittima ragione l'Ente ha ritenuto di adottare un trattamento *in melius* agli avvocati difensori in procedimenti

penali consentendo solo agli stessi di richiedere il parere di congruità all'Ordine Professionale di appartenenza.

Come ulteriore elemento di considerazione ci si permette di aggiungere da ultimo la parcella liquidata in favore di altro legale nel ricorso dinanzi al TAR ben superiori ai minimi tariffari maggiorati del 20%.

In merito all'assunta errata quantificazione del credito vantato dal ricorrente per l'assunta violazione della delibera di C.C. n. 49 del 10.07.1996 è bene precisare che in un periodo di ben 17 mesi decorrenti dal 12.07.2002 (data di deposito della richiesta dell'opponente avente ad oggetto la liquidazione di onorari professionali con parere di congruità del competente Ordine professionale per cui è causa) sino al 02.02.2004 (data della determina dirigenziale con cui si è provveduto tardivamente e parzialmente alla liquidazione dei predetti onorari, l'Amministrazione

Comunale non ha mai provveduto a contestare la parcella né nell'an né nel *quantum* facendo acquiescenza alla stessa e - di fatto - approvandola.

Va peraltro rimarcato che controparte vorrebbe applicare al professionista opposto un criterio di determinazione unilateralmente, genericamente e furtivamente fissato in una lontana delibera di C.C. n. 49 del 10.07.1996, mai sottoposto e mai accettato dal professionista e palesemente in contrasto con il d.m. 05.10.1994 n. 585 recante la tariffa forense.

In particolare è da sottolineare che: a) l'Amministrazione Comunale - ed in particolare il responsabile dell'Ufficio competente - avrebbe dovuto comunicare la predetta delibera al professionista - circostanza mai avvenuta -; b) il professionista

avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di valutare opportunamente la rilevanza della stessa; e c) - solo se fosse stato concorde nel "tagliare" illegittimamente i suoi onorari - sottoscrivere un apposito contratto ed assumere la conseguente obbligazione.

Orbene, è di tutta evidenza come nulla di tutto ciò si sia verificato nella fattispecie in esame. In particolare, al professionista opposto nessuno ha mai comunicato il contenuto della delibera n. 49 del 1996, né alcuno ha mai provveduto a notificarla, né a rappresentare in modo chiaro l'indirizzo unilateralmente ed illegittimamente assunto dall'Amministrazione, né si premurato di sottoporre alcuna dichiarazione di obbligo o contratto.

In proposito corre l'obbligo di depositare la dichiarazione con il timbro dell'amministrazione comunale resistente e dalla stessa predisposta di cui si è avuta copia e che normalmente viene fatta sottoscrivere dal legale che documenta la necessità della sottoscrizione da parte del legale officiato ai fini dell'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20%.

Pertanto non è chi non vede come nella fattispecie in esame deficit *in toto* l'atto scritto *ad substantiam*, necessario per la manifestazione della volontà del professionista incaricato (v., ex plurimis, Cass. 20.08.1992 n. 9682; Cass. 27.06.1994 n. 6182; Cass. 24.06.1997 n. 5642; Cass. 08.04.1998 n. 3652; Cass. 23.06.1995 n. 7149 e, da ultimo, App. Roma, I Sezione, 4824/03). Ad ogni modo l'opposto ha disconosciuto e disconosce anche ai sensi del disposto di cui all'art.

2712 c.c. i documenti prodotti in copia fotostatica in quanto non conformi ai fatti e alle cose medesime con particolare riferimento alla asserita convenzione e i pagamenti asseritamente effettuati di cui il Giudice di prime cure inauditamente non comprende né valuta la portata.

Né ci si può esimere dal rilevare che controparte ha prodotto solo ed esclusivamente atti interni all'Ente che non dispiegano alcuna valenza probatoria nel presente giudizio non solo perché di parte ma anche in ragione dell'avvenuto disconoscimento ex art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c. e dell'omessa presentazione di istanza di verifica da parte dell'Ente.

In altri termini, il Giudice di prime cure ha completamente omesso di considerare che - a fronte del disconoscimento operato dal ricorrente - il

resistente nulla ha opposto né ha provveduto a presentare istanza di verifica, con conseguente inutilizzabilità della predetta documentazione.

La giurisprudenza si è uniformemente espressa affermando che il procedimento di verifica ha la funzione esclusiva di attribuire ad un documento l'efficacia di prova del giudizio. A seguito del disconoscimento e della querela di falso dell'originale ovvero della copia di una scrittura privata (nella fattispecie sia della convenzione sia dei mandati di pagamento sia delle missive dell'Ente), è onere della parte che intende avvalersi della scrittura contestata instaurare il giudizio di verifica, ammissibile solo fin quando consentita la produzione dei documenti in giudizio. La mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura

privata disconosciuta o contro la quale è stata speigata azione di querela di falso equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto. La scrittura disconosciuta e non verificata non produce alcun effetto o, meglio, resta nel suo stato originario, priva per se stessa di valore giuridico.

Ne discende che i documenti (convenzioni, mandati di pagamento, parcella e lettere) o su cui si fondavano le eccezioni di controparte sono privi di efficacia di prova del giudizio, priva di valore giuridico, assolutamente inefficaci e inutilizzabili.

Poichè controparte non ha provveduto a proporre istanza di verificaione, il documento era inutilizzabile e l'eccezione di estinzione era *tamquam non esset*.

Ragion per cui il Tribunale doveva e poteva procedere tranquillamente alla liquidazione del credito professionale del ricorrente.

Nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso, pari al periodo *monstre* di numerosi mesi, l'Amministrazione Comunale non ha mai provveduto a contestare la parcella né nell'*an* né nel *quantum* facendo acquiescenza alla stessa e - di fatto - approvandola.

E ciò, sebbene l'Amministrazione sia obbligata a concludere ogni procedimento amministrativo, ivi incluso quello di liquidazione delle competenze professionali, entro il termine di trenta giorni previsto dal disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 (e non già dopo 9 mesi, come nella fattispecie in esame !).

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Si contesta pertanto di aver mai emesso la fattura n. 15 del 05.03.2004 di cui si disconosce ogni e qualsivoglia semi-firma comunque prodotta in ritardo e di cui si chiede lo stralcio, su cui il Giudice di prime cure omette di delibare fondando addirittura il proprio convincimento.

Si contesta di aver mai ricevuto la determina dirigenziale del I settore del 02.02.2004 (all. 2 del fascicolo dell'opposto) di cui controparte non produce la prova della notifica e men che mai di aver ricevuto le somme ivi liquidate.

E ciò, sebbene l'Amministrazione sia obbligata a concludere ogni procedimento amministrativo, ivi incluso quello di liquidazione delle competenze professionali, entro il termine di trenta giorni previsto dal disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 (e non già dopo 9 mesi, come nella fattispecie in esame !).

Privo di pregio è l'apodittico convincimento del Giudice di prime cure che ritiene non applicabile la L. n. 241/1990 ai mandati professionali derivanti da negozio iure privato rum: il Giudicante non si avvede che la L. n. 24/1990 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, quindi, a tutti i procedimenti di liquidazione contabile ivi inclusi quelli relativi agli avvocati che non sono "figli di un Dio minore".

A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte *"In tema di compensi per prestazioni professionali, la disposizione del d.m. 31 ottobre 1985, comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale, subordina la rivalutazione monetaria dei compensi spettanti al professionista alla condizione negativa che gli importi esposti in parcella non siano stati contestati nella loro*

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

congruità dall'interessato nel termine di tre mesi dall'invio della parcella"

(Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2002, n. 2823)

Essendo decorso infruttuosamente il predetto termine trimestrale, ne consegue, da un lato, la debenza della rivalutazione monetaria sui compensi e, dall'altra, l'incontestabilità – o quanto meno l'infondata contestabilità – della parcella. Pertanto, soltanto con l'atto di costituzione l'Amministrazione Comunale ha strumentalmente provveduto a contestare l'assunta erroneità della quantificazione della parcella professionale. Secondo la consolidata giurisprudenza (T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 09/04/2014 n. 2027) *L'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli scritti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente è inammissibile, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla l. 7 agosto 1990, n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, rimanendo*

sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

Non è chi non vede come un siffatto comportamento sia in palese antitesi con i principi di buon andamento ed imparzialità cui deve essere ispirata l'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97 Cost. oltre ad essere in violazione del canone di buona fede cui deve essere improntato il comportamento dei contraenti sia nella fase delle trattative, sia nella fase del

perfezionamento, sia nella fase di esecuzione del contratto.

Né ci si può esimere dal rilevare la valenza di comportamento asseverativo che esso assume anche alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale, con particolare riferimento ai disposti di cui agli artt. 1326 - 1371 c.c. che disciplinano l'interpretazione del contratto.

Secondo la consolidata giurisprudenza (v. T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV 10/10/2013 n. 2426) *L'interpretazione dei comportamenti e degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 c.c. e ss. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al*

contenuto complessivo dell'atto (c.d. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.

D'altra parte è solo il caso di rilevare che, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse attribuire rilevanza giuridica alla predetta "convenzione", non

potrebbe – poi - che disapplicarla per la sua manifesta illegittimità per essere: a) in contrasto con il d.m. n. 585/1994, b) in conflitto con il disposto degli art. 85 e 86 del trattato di Roma costitutivo della Unione Europea secondo il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia (sentenza 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione UE c. Repubblica Italiana), vincolante per il Giudice italiano (App. Torino 11.07.1998).

Ad ogni modo, il Giudice di prime cure omette di considerare che l'appellante aveva provveduto disconoscere formalmente ad ogni effetto di legge anche ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e a proporre querela di falso ogni e qualsivoglia scrittura con particolare riferimento alla dedotta convenzione depositata ex adverso e firma riferite al ricorrente prodotta in copia fotostatica in quanto non conforme ai fatti e alle cose medesime ex art. 2712 c.c.

Non è contestato, né contestabile – che il Comune di Modugno abbia conferito mandato all'avv. Piero Lorusso – alla rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio arbitrale.

La circostanza risulta confermata sia della delibera giuntale di conferimento di incarico sia del mandato ad litem posto a margine dell'atto introduttivo del

19) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Si impugna – e ne chiede la riforma – la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare l'inefficacia, la nullità e l'inesistenza

della convenzione oggetto di disconoscimento da parte dell'appellante in assenza di volontà di verifica dell'Ente in ragione di:

a) nullità della convenzione per violazione dei minimi tariffari inderogabili ex lege⁷; in proposito si chiede all'On.le Giudice adito di ordinare all'Amministrazione resistente di produrre tutta la copiosa documentazione attestante l'enorme attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in costanza di convenzione ed anche successivamente alla stessa;

b) nullità della convenzione ex art. 7 DLGS. n. 231/2002 in quanto se interpretata secondo gli apodittici criteri ermeneutici adottati ex adverso sarebbe intollerabilmente iniqua per il ricorrente (*"L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla*

condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre

circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.....");

c) inefficacia della convenzione che ha cessato di produrre i suoi effetti inter partes con il decorso del termine ivi previsto;

d) sopravvenuta inefficacia della convenzione in conseguenza della risoluzione della stessa in ragione della notifica di idonea diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ed infruttuoso decorso del termine di 16 gg. nella stessa prevista senza che l'Amministrazione resistente non solo provvedesse ad adempiere le proprie obbligazioni reiteratamente ed ingiustificatamente disattese ma addirittura senza che la stessa provvedesse a riscontrare la diffida notificatale.

20) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Violazione di legge: art. 1454 c.c.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1454 c.c. infatti **"alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto (...) Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto".**

E' solo il caso comunque di rilevare come l'Amministrazione resistente abbia anche in questa sede candidamente confermato il proprio inadempimento non avendo

provveduto a liquidare in favore del ricorrente alcunché non provvedendo a liquidare:

- i diritti di procuratore (i quali, essendo dovuti in misura fissa, non rientravano pacificamente in convenzione che fa riferimento ai soli onorari contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure che ha purtroppo dimostrato di non conoscere la differenza tra diritti e onorari);
- le spese forfettarie dovute oggi nella misura del 15%;
- gli interessi legali, la svalutazione, gli interessi di mora ex artt. 3 e 4 DLGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del DLGS. n. 231/2002;
- le voci dovute a titolo di onorari e diritti di procuratore ingiustificatamente ed arbitrariamente tagliate dall'Amministrazione resistente arrogandosi una potestà che è riconosciuta ex lege solo all'Ordine professionale ed ai Giudici della Repubblica.

Incomprensibile è l'affermazione del Giudice di prime cure che da un lato afferma che "i diritti di procuratore secondo i noti criteri tabellari vigenti all'epoca dei fatti andavano conteggiati" e, dall'altro, non provvede a farlo, con conseguente grave lesione del diritto dell'appellante.

E' solo il caso di rilevare che il giudizio di cui si chiede la liquidazione è un giudizio arbitrale che non rientra nei giudizi civili, amministrativi e penali oggetto della deliberazione del C.C. che il Comune appellato vorrebbe apoditticamente e contra jus vedersi applicare unilateralmente.

Falsa è la circostanza addotta dall'Amministrazione resistente solo nel

vano tentativo di giustificare i propri gravissimi inadempimenti che il professionista non abbia contestato la quantificazione degli onorari operata dalla stessa. E' vero invece il contrario e cioè che l'Amministrazione non ha mai tempestivamente contestato alcunché al ricorrente.

Il Giudice di prime cure oblitera il monolitico insegnamento della Suprema Corte (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE , SENTENZA 6 marzo 2012 3477 Pres. Schettino – est. Bursese , n.3477) secondo cui *In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza*

la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento.

In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già

verificatasi.

Privo di pregio appare il richiamo all'asserita e indimostrata assenza di dolo o di colpa dell'Ente: in proposito è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza (v. Consiglio di Stato sez. VI 10/12/2012 n. 6297) secondo cui Ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte asseritamente adempiente, il giudice deve comunque valutare, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218, che rappresenta un principio di carattere generale.

Sulla gravità dell'inadempimento è sufficiente evidenziare che

l'inadempimento è totale e risulta confermato dallo stesso Ente nell'atto di transazione in cui, operando una ricognizione del debito nei confronti dell'odierno appellante, ha confessato l'esistenza di una debenza di ben € 100.738,57.

D'altra parte, erra il Giudice di prime cure allorquando non si avvede che oltre alla diffida del 17.04.2003 l'appellante aveva notificato a che in data 30.07.2004 prot. n. 39304 formale stanza e contestuale atto di diffida con la quale fissava il termine essenziale di 16 giorni dalla ricezione della stessa per l'adempimento.

21) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che il reiterato inadempimento dell'Amministrazione nella corresponsione finanche delle somme dalla stessa ritenute dovute, ha costretto il ricorrente ad attivare la presente procedura, con conseguente necessità di condannare anche ai sensi dell'art. 6 DLGS. n. 231/2002 l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite oltre alle spese forfettarie, alle spese documentate, all'IVA e al CAP.

In merito alla sopravvenuta entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, il

Giudice di prime cure dimentica che la materia è regolata dal brocardo "*tempus regit actum*" e che il decreto *de quo* costituisce *jus superveniens*. Non è, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame alcuna abrogazione del divieto dei minimi tariffari per essersi la fattispecie in esame definita, sviluppata e cristallizzata anni prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani (v. art. 2 richiamato a pag. 5 della sentenza dal Giudice di prime cure che però inopinatamente omette di darne applicazione non avvedendosi che il giudizio di cui si chiede la liquidazione era più che definito prima dell'entrata in vigore del 20.07.2012 n. 140 avvenuta il 20 luglio del 2012).

L'applicabilità del decreto Bersani sarebbe poi scongiurata proprio dall'applicazione delle convenzioni richiamate *ex adverso* e che controparte vorrebbe contraddittoriamente vedersi applicare nella fattispecie in esame.

In merito alla dedotta inapplicabilità del D. LGS. n. 231/2002 è solo il caso di rammentare come il medesimo sia in attuazione della direttiva CEE 2000/35/CE che è direttiva *self executing* e, quindi, immediatamente applicabile nel nostro ordinamento senza la necessità del preventivo recepimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti,

v. T.A.R. LOMBARDIA Milano, 23-07-1997, n. 1285 - Soc. Pizzarotti c. Ist. Sacra Famiglia e altro *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite.*

Ed. ancora:

v. Tribunale Pavia, 22-03-1997 - Soc. Telecom Italia e altro c. Sobacchi secondo cui *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite, in quanto esse presentano un contenuto specifico e preciso.*

D'altra parte l'art. 11 richiamato *ex adverso* non può trovare alcuna applicazione nella fattispecie in esame in quanto non esiste alcun contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Invero l'attività professionale dell'istante si è conclusa solo con il deposito della sentenza afferente al giudizio di cui si chiede la liquidazione e, quindi, solo successivamente all'8 agosto 2002.

In merito alle ordinanze prodotte ex adverso a conferma dell'asserito orientamento di un Giudice monocratico – e perciò stesso incompetente stante la competenza del Collegio – del Tribunale di Bari, è solo il caso di rilevare come le predette ordinanze siano state tutte impugnate in cassazione ove sono state cassate con sentenze n. 12610/2012 e 12609/2012 delle Sezioni Unite della Cassazione.

22) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale. Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.

Sull'inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene la validità della convenzione sulla base della "tacita accettazione" della stessa richiamando le ordinanze rese dal Tribunale di Bari, dott.ssa Procoli (v. pag. 8 della conclusionale) e omettendo di considerare che le medesime ordinanze sono state annullate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 12609/2012 e n. 12610/2012: all.te) di cui lo stesso Giudice monocratico non tiene in alcun conto per affermare la sua palese incompetenza attesa la competenza del Collegio del Tribunale di Bari.

L'affermazione – oltre a non trovare riscontro in alcuna disposizione di legge –
– confligge con la natura pubblica dell'Ente opponente che avrebbe richiesto
la forma scritta ad substantiam di un siffatto irrazionale accordo, secondo il
consolidato insegnamento della Suprema Corte.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza n.
22466/2009, G.U. dott.ssa Laura Scalia nella causa civile n.r.g. 17339/2005 (all.) –
*"nessuna accettazione di altrui determinazioni in punto di compensi (la delibera in
oggetto è atto unilaterale) nessun incontro delle volontà sulla misura dei compensi
così come più sopra indicati, nessuna consegna poi di siffatto dedotto incontro in un
atto scritto, elemento quest'ultimo dal quale non è possibile prescindere allorché
uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione. (...) Sul punto la giurisprudenza
di legittimità, con decisione pienamente condivisibile, ha precisato come: "In tema di*

*contratti della P.A. che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito
della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della
procura ex art. 83 c.p.c. atteso che il relativo esercizio della rappresentanza
giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona –
con l'incontro di volontà delle parti – l'accordo contrattuale in forma scritta che
rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità
tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A. (Cass. sez. II,
05.05.2004 n. 8500)".*

Ed ancora: v. Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.09.2010 n° 20340 secondo
cui La pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti

se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa Pubblica Amministrazione. In altri termini la perdurante operatività del rapporto avrebbe potuto essere interpretata come instaurazione di fatto di un nuovo contratto ove a tanto non si fosse opposto il principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di

contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97).

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Ed inoltre: v. Cassazione civile , sez. II, sentenza 18.05.2011 n° 10910 Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca *iure privatorum*, è richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta *ad substantiam*.

Ed inoltre: v. Corte di Cassazione 4 novembre 2013, n. 24679 secondo cui "Come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione III n. 1702 del 26 gennaio 2006, sezione I n. 1167 del 17 gennaio 2013 e n. 1752 del 26 gennaio 2007) per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo

remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione

con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente".

Nella fattispecie in esame, in relazione alle delibere giuntali e commissariale deficiata la sottoscrizione dell'appellante con conseguente nullità della convenzione.

Il Giudice di prime cure, aderendo alla apodittica prospettazione di controparte, applica una "convenzione" che sarebbe intercorsa inter partes successivamente

reiterata. In proposito non ci si può esimere dal rilevare la sopravvenuta inefficacia della convenzione in conseguenza della risoluzione della stessa in ragione della notifica di idonea diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e infruttuoso decorso del termine di 16 gg. nella stessa prevista senza che l'Amministrazione resistente non solo provvedesse ad adempere le proprie obbligazioni reiteratamente ed ingiustificatamente disattese ma addirittura senza che la stessa provvedesse a riscontrare la diffida notificata.

E' solo il caso comunque di rilevare come l'Amministrazione resistente abbia anche in questa sede candidamente confermato il proprio inadempimento avendo omesso di liquidare:

- a) la quota parte di onorari maturata in costanza di convenzione;
- b) i diritti di procuratore (i quali, essendo dovuti in misura fissa, non rientravano pacificamente in convenzione che fa riferimento ai soli onorari);
- c) le spese forfetarie dovute nella misura del 15%;
- d) gli interessi legali, della svalutazione, degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 DLGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del DLGS. n. 231/2002;
- e) le voci dovute a titolo di onorari e diritti di procuratore maturati
- f) la condanna *al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli* ai sensi dell'art. 6 DLGS. n. 231/2002 oltre alla refusione delle spese di lite oltre alle spese forfetarie, alle spese documentate, all'IVA e al CAP.

D'altra parte è solo il caso di rilevare che erroneamente il Giudice di prime cure

omette di disapplicare la "convenzione" per la sua manifesta illegittimità per essere:

- a) in contrasto con il d.m. n. 585/1994 in quanto in violazione dei minimi tariffari prevedeva il pagamento di una somma mensile fissa grandemente inferiore all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dall'attore e l'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% solo per l'attività professionale svolta successivamente all'estinzione della convenzione stessa, b) in conflitto con il disposto degli art. 85 e 86 del trattato di Roma costitutivo della Unione Europea secondo il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia (sentenza 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione UE c. Repubblica Italiana) vincolante per il Giudice italiano (App. Torino 11.07.1998).

In relazione alla violazione dei minimi tariffari, il Giudice di prime cure non s'avvede che la convenzione - non applicabile perchè disconosciuta e non oggetto di verifica e priva di forma scritta nelle successive proroghe unilateralmente disposte dalla P.A. resistente - prevedeva il pagamento di una somma mensile fissa grandemente inferiore all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dall'attore e l'applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% solo per l'attività professionale svolta successivamente all'estinzione della convenzione stessa.

In proposito il Giudice di prime cure oblitera il monolitico insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II 23/04/2013 n. 9799) secondo cui *La previsione dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali forensi è conforme al principio comunitario della libera prestazione di servizi; ciò in ragione di esigenze*

imperative d'interesse pubblico quale quella di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia. Pertanto, la liquidazione degli onorari di avvocato operata dal giudice in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile, priva di enunciazione delle ragioni, viola l'art. 4 legge 794/1942.

Così come il Giudice di prime cure dimentica che secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, è legittima - rispetto agli artt. 5 e 85 del trattato CEE (ora artt. 10 e 81 CE) - la disciplina delle tariffe professionali degli avvocati fatta propria dell'ordinamento italiano, non potendosi predicare la perdita di

connotazione pubblicistica, poiché manca un autonomo potere dell'ordine professionale di stabilire gli onorari e le competenze che devono essere applicati dal giudice, con sottrazione del potere in questione allo Stato italiano in quanto, da un lato, il Ministro ha il potere di modificare il progetto di tariffa pur approntato dall'organizzazione di categoria e, dall'altro è il giudice stesso ad applicare tale normativa, con potere di derogare ai minimi e massimi ivi previsti (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27090 del 15/12/2011).

D'altra parte è manifesta l'illegittimità dell'opposizione per la violazione del richiamato d.m. n. 585/1994 recante la tariffa professionale forense atteso che le questioni trattate hanno richiesto un notevole impegno professionale, in conseguenza della straordinaria importanza delle stesse e la complessità e specialità della fattispecie in esame nonché lo sviluppo temporale e l'intensità

dell'attività prestata.

In proposito, è solo il caso di rilevare che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 5/10/1994 n. 585 *"Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento delle singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi consentiti."* Orbene, nella fattispecie in esame ricorrono tutti gli elementi previsti dall'art. 5 del D.M. 5/10/1994 n. 585.

Ad ogni modo, si disconosce ad ogni effetto di legge ogni e qualsivoglia scrittura e firma riferentisi al professionista prodotta in copia fotostatica ed afferente all'assunto rapporto contrattuale con l'Amministrazione: di siffatto disconoscimento il Giudice di prime cure non ha tenuto in alcun conto attribuendo singolarmente rilievo solo al disconoscimento della transazione spiegata ex adverso.

Ad ogni modo, è singolare come il resistente Ente faccia improvvisamente riferimento nei suoi scritti difensivi ad una convenzione intercorsa inter partes inapplicabile alla fattispecie in esame in ragione di:

e) nullità della convenzione per violazione dei minimi tariffari inderogabili ex lege: in proposito, si reitera la richiesta all'On.le Giudice adito di ordinare all'Amministrazione resistente di produrre tutta la copiosa documentazione attestante l'enorme attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in

costanza di convenzione ed anche successivamente alla stessa: contrariamente a quanto fatto intendere furbescamente da controparte, la valutazione del superamento del minimo tariffario va fatto in relazione a tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale offerta dall'attore nella costanza della convenzione in quanto la determinazione dei minimi tariffari maggiorati del 20% è prevista solo per l'attività professionale svolta successivamente allo spirare della convenzione di cui si ribadisce il disconoscimento della conformità all'originale ed esistenza che il Giudice di prime cure inaudtamente non comprende essere ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 214 s.s. c.p.c.;

- f) nullità della convenzione ex art. 7 DLGS. n. 231/2002 in quanto se interpretata secondo gli apodittici criteri ermeneutici adottati ex adverso sarebbe intollerabilmente iniqua per il ricorrente perchè in violazione dei minimi tariffari;
- g) inefficacia della convenzione che ha cessato di produrre i suoi effetti inter partes con il decorso del termine ivi previsto;
- h) inefficacia della convenzione per infruttuoso decorso del termine previsto nella diffida ad adempiere x art. 1454 c.c.: l'inadempimento è stato totale e quindi per definizione di "*non scarsa importanza*" non avendo l'Ente provveduto a liquidare nulla di quanto spettante all'attore.

In merito all'attività proficuamente prestata dal professionista opposto è bene riportarsi in toto alle argomentazioni svolte in sede di redazione dell'istanza depositata in atti che non è stata minimamente contestata ex adverso

23) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.
Sull'asserita inapplicabilità del dlgs. n. 231/2002 alla fattispecie in esame.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure sostiene contra jus l'inapplicabilità del dlgs. n. 231/2002 alla fattispecie in esame.

A confutare l'apodittica affermazione è sufficiente una mera ed obiettiva lettura del DLGS. n. 231/2002 che richiama *claris verbis* gli avvocati tra i soggetti cui si applicano nei rapporti con gli Enti e/o le Amministrazioni le disposizioni afferenti la debenza di interessi legali e di interessi di mora automatici a far data dalla mera

richiesta. In tal senso è la consolidata giurisprudenza anche del Tribunale di Bari.

In particolare nelle premesse del DLGS. n. 231/2002 si fa espresso riferimento al d.m. del Ministro di Grazia Giustizia n. 585/1984 recante le tariffe professionali forensi e all'art. 2 lett. c) si precisa che per imprenditore deve intendersi anche l'esercente la libera professione.

In merito alla sopravvenuta entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, controparte dovrebbe ben sapere alla luce della sua esperienza professionale che la materia è regolata dal brocardo "*tempus regit actum*" e che il decreto *de quo* costituisce *jus superveniens*. Non è, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame alcuna abrogazione del divieto dei minimi tariffari per essersi la fattispecie in esame definita, sviluppata e cristallizzata anni prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani.

D'altra parte è solo il caso di rilevare come con sentenza del 05.12.2006 (all.) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel pronunciarsi sulle cause Cipolla e Macrino in tema di tariffe professionali forensi, hanno confermato la Giurisprudenza Arduino, ribadendo che la presenza di tariffe minime approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del C.N.F. non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è quindi legittima. I Giudici comunitari hanno poi osservato le esigenze di tutela del consumatore e di buona amministrazione della giustizia cui è funzionale la previsione delle tariffe minime, possono prevalere sui principi della libera prestazione dei servizi.

La Corte ha ammesso che, in linea di principio, il mantenimento dei minimi tariffari inderogabili possa essere strumentale a garantire la qualità delle prestazioni, demandando ai Giudici Nazionali di verificare, anche alla luce della concreta situazione della professione in Italia, se la disapplicazione generalizzata dei minimi tariffari possa comportare il rischio di incidere negativamente sul livello dei servizi prestati dagli avvocati, stimolando la concorrenza sui prezzi a discapito di quella sugli aspetti qualitativi delle attività professionali.

La Corte ha, inoltre, dato atto che il sistema tariffario italiano possa giustificarsi in virtù dell'assimetria informativa che caratterizza un settore complesso com quello dei servizi legali.

In senso esattamente conforme si è espresso il Consiglio Nazionale Forense con comunicato stampa del 05.12.2006 (all.).

In merito alla dedotta inapplicabilità del D.LGS. n. 231/2002 è solo il caso di rammentare come il medesimo sia in attuazione della direttiva CEE 2000/35/CE che è direttiva *self executing* e, quindi, immediatamente applicabile nel nostro ordinamento senza la necessità del preventivo recepimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti,

v. T.A.R. LOMBARDIA Milano, 23-07-1997, n. 1285 - Soc. Pizzarotti c. Ist. Sacra Famiglia e altro *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite.*

Ed ancora:

v. Tribunale Pavia, 22-03-1997 - Soc. Telecom Italia e altro c. Sobacchi *Le direttive comunitarie c.d. "self executing" possono applicarsi immediatamente senza la necessità che vengano recepite, in quanto esse presentano un contenuto specifico e preciso.*

D'altra parte l'art. 11 richiamato *ex adverso* non può trovare alcuna applicazione nella fattispecie in esame in quanto non esiste alcun contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.

Invero l'attività professionale dell'istante si è conclusa solo con il deposito della sentenza afferente al giudizio di cui si chiede la liquidazione e, quindi, solo successivamente all'8 agosto 2002.

24) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione

con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Intervenuta transazione.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di considerare che il presente giudizio rientra tra quelli per i quali in data 29.12.2005 l'avv. prof. Lorusso ha provveduto ad accettare con missiva in pari data (all.) la ricognizione del debito e la proposta transattiva avanzata dal Comune di Modugno in data 29.12.2005 a mezzo del fax del Sindaco pro tempore, accettando l'importo totale di € 100.738,57.

Il disconoscimento della transazione è inammissibile perchè tardivamente sollevato. D'altra parte il predetto disconoscimento è impreciso e generico

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA - Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 - BARI - Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

(non si comprende peraltro se sia disconosciuta la sottoscrizione ovvero soltanto la produzione della transazione in fotocopia).

D'altra parte è evidente che la transazione poteva essere depositata solo in fotocopia in quanto proveniente dal fax del Sindaco pro tempore del Comune di Modugno (come si evince agevolmente dalla strisciata del fax in alto nei fogli) e la scrittura rileva sia come transazione sia come ricognizione e riconoscimento del debito dell'Ente nei confronti dell'avv. Lorusso.

Nè può essere validamente disconosciuta in quanto atto proveniente da un terzo.

La transazione, poi, non proviene da un mero funzionario dell'Ente privo dei poteri rappresentativi ma dal Dirigente del settore affari legali.

In via preliminare si deve rilevare che il dirigente è una figura giuridica

professionale munita di una propria sfera di autonomia decisionale, gestionale ed operativa. Infatti, in capo al dirigente competono numerose funzioni con rilevanza esterna, mediante le quali si realizza la manifestazione all'esterno della volontà dell'ente di pertinenza. In questo preciso contesto si inserisce l'articolo 107 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – (Funzioni e responsabilità della dirigenza) che statuisce al primo comma: *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di*

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il secondo comma precisa, inoltre, che: *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".*

Più in dettaglio, è il dirigente a rilasciare le autorizzazioni amministrative (es. permesso di costruire) ossia tutti quei provvedimenti con cui la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo oppure ad una potestà pubblica. Il terzo comma

dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 include una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa delle competenze¹ dirigenziali ed è il seguente: *"Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- *la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- *la stipulazione dei contratti;*
- *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*

- *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
- *tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
- *le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,*

legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

Fatte queste brevi ma significative riflessioni, il legislatore, con il quarto comma dell'articolo 107 D.lgs di cui in oggetto, fissa un preciso limite al potere di deroga per le attribuzioni dei dirigenti che potranno avvenire soltanto attraverso espresse e specifiche disposizioni legislative prevedendo che: "Le attribuzioni dei dirigenti, in

applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative".

Infine, i commi 5, 64 e 7 dell'articolo di cui in oggetto, in sintesi, affermano che la figura del dirigente ha un autonomo ruolo decisionale all'interno dell'ente territoriale. Infatti, il dirigente è responsabile nei confronti dell'ente presso cui egli presta la propria attività lavorativa secondo le leggi civili, penali e amministrative, disciplinari che riguardano tutti i pubblici dipendenti.

Più in particolare, la responsabilità del dirigente è collegata anche al conseguimento dei risultati ed al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, all'efficienza della gestione. In sostanza, trattasi di una responsabilità di tipo manageriale che mira, in particolare, alla qualità degli obiettivi raggiunti.

Si deve rilevare che l'articolo 107 D.Lgs 267/2000 contiene un'ampia definizione dei poteri dei dirigenti stabilendo, quindi, che essi sono titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e decisionali anche in materia transattiva dei giudizi pendenti.

In conclusione, il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali è incentrato su di una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da un lato i compiti di indirizzo che sono attribuiti al potere politico; dall'altra, invece, i poteri gestionali, che divengono propri dei dirigenti.

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

Ne discende che si chiede l'accertamento giudiziale dell'intervenuta transazione per l'importo totale di € 100.738,57 con conseguente condanna del Comune di Modugno al pagamento delle somme debende.

25) Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia.

Si impugna – e se ne chiede la riforma – la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene di compensare le spese di lite nonostante controparte abbia provveduto al pagamento – assolutamente parziale del proprio credito – solo ben dopo la notifica dell'atto di opposizione, così come confermato dal medesimo Giudice nella sentenza gravata (v. pag. 4 della sentenza).

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 283 c.p.c.

Manifesta è la ricorrenza del fumus boni iuris in ragione dei motivi sopresposti.

Pertanto non è chi non vede i gravi motivi che sottendono l'istanza di sospensione atteso il danno grave che deriverebbe all'appellante dall'esecuzione della sentenza nei di lui confronti

Da quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, l'avv. Prof. Piero Lorusso, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

Il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Bari, nella sua nota sede, Sezione e Consigliere Relatore designandi, per l'udienza del 28/11/2016

ore di rito, con l'invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata dinanzi al Giudice designato, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia, a Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis rejectis*, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, confermare il decreto ingiuntivo opposto, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata per i motivi sovraespòsti e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle somme richieste a

titolo di onorari e diritti oltre interessi legali e di mora a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio;

- accertare e dichiarare la temerarietà della lite intentata dall'opponente in quanto dovuta a manovra dilatoria, e per l'effetto condannare il Comune di Modugno ex art. 96 comma 1 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede, alle spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
- disporre lo stralcio ai sensi dell'art. 89 c.p.c delle affermazioni offensive contenute nelle memorie ex adverso rassegnate;
- accertare e dichiarare l'intervenuta transazione con conseguente condanna del Comune di Modugno al pagamento delle somme debende;

STUDIO LEGALE LORUSSO
00198 - ROMA – Largo Messico, 7
Tel. 0685356172 - Fax 068542302
00195 - ROMA - Via Archimede n. 97
Telefax 068416290
70122 – BARI – Via. Pr. Amedeo, 234
Telefax 0805212995
avvocato@pierolorusso.it
lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it

condannare il Comune di Modugno alla liquidazione degli interessi legali e del maggior danno da diminuito valore del credito del professionista, giusta delibera del C.N.F;

- condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 DLGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del DLGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio;

- condannare l'Amministrazione opponente alla corresponsione di tutte le spese di recupero del credito vantato dall'attore ed azionato nel presente giudizio anche ai sensi del disposto di cui all'art. 6 DLGS. n. 231/2002;

~~Gondannare l'Ente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.~~

DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la causa ha il valore sino a € 26.000.

Pertanto il contributo unificato è pari a € 355,50.

Roma-Bari, 13.06.2016

Avv. prof. Piero Lorusso

Avv. Laura Totino

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori e farsi sostituire, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare e quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, promuovere procedimenti cautelari, effettuare chiamate in causa, l'Avv. Piero Lorusso e l'Avv. Laura Totino ritengo il Loro operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

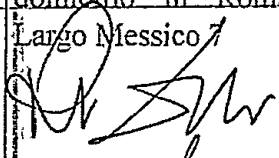
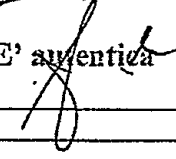
Eleggo con Loro domicilio in Roma al Largo Messico 7

E' autentica

MANDATO

Delego a rappresentarmi
e difendermi nel presente
procedimento ed in
entrambi i gradi di merito
con seguenti opposizioni
ed esecuzioni con ogni e
più ampia facoltà di
legge, nessuna esclusa,
compresa quella di
nominare procuratori e
farsi sostituire, transigere:
incassare e quietanzare,
rinunciare e quietanzare,
rinunciare agli atti ed
accettare rinunce,
promuovere procedimenti
cautelari, effettuare
chiamate in causa, l'Avv.
Piero Lorusso e l'Avv.
Laura Totino ritengo il
Loro operato per rato e
fermo senza bisogno di
ratifica.

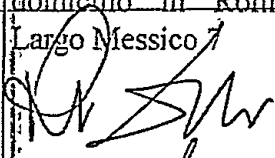
Eleggo con Loro
domicilio in Roma al
Largo Messico 7


E' autentica


MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori e farsi sostituire, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare e quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, promuovere procedimenti cautelari, effettuare chiamate in causa, l'Avv. Piero Lorusso e l'Avv. Laura Totino ritengo il Loro operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Eleggo con Loro domicilio in Roma al Largo Messico 7


E' autentica

Relata di notifica con modalità telematica ex art. 3 bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) residenti in Roma, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^ comma c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lorusso in Roma, al Largo Messico n. 7

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge l'allegato atto:

- Atto di citazione in Appello.

A) Comune di Modugno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv Cristina Carlucci, c.f. CRLCST66L57L049N

- ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC (www.inippec.gov.it)

- comunemodugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dal sito del Comune di Modugno

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione alla sentenza n 517/2016 nel procedimento tra il Sig. Piero Lorusso / Comune di Modugno

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, D.L. n.179/2012 (convertito con L.221/2012), introdotto la D.L. n.90/2014 (convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114), che l'allegato atto di citazione in appello, è conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale da cui è stato estratto.

Roma, 17/06/2016

Avv. Prof. Piero Lorusso

Relata di notifica con modalità telematica ex art. 3 bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) residenti in Roma, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^ comma c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lorusso in Roma, al Largo Messico n. 7

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge l'allegato atto:

- Atto di citazione in Appello.

A) Comune di Modugno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv Cristina Carlucci, c.f. CRLCST66L57L049N

- ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC (www.inippec.gov.it)

- comunemodugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dal sito del Comune di Modugno

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione alla sentenza n 517/2016 nel procedimento tra il Sig. Piero Lorusso / Comune di Modugno

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, D.L. n.179/2012 (convertito con L.221/2012), introdotto la D.L. n.90/2014 (convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114), che l'allegato atto di citazione in appello, è conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale da cui è stato estratto.

Roma, 17/06/2016

Avv. Prof. Piero Lorusso